



*Audizione*

Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ([S. 2448](#))

## **Legge di Bilancio 2022**

*presso*

Commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(22 novembre 2022)

*Il giudizio sulla Legge di bilancio 2022 è condizionato da una serie di misure che presentano forti criticità e da una serie di nodi irrisolti che rischiano di non cogliere la necessità di dare risposte al lavoro, in particolare dei giovani e delle donne, e alle condizioni materiali delle persone. Inoltre sono assenti politiche adeguate di coordinamento sul versante industriale e dello sviluppo, in particolare del Mezzogiorno del Paese, che colleghino adeguatamente le scelte di investimento determinate dal PNRR con strumenti in grado di affrontare da un lato le crisi dall'altro le nuove opportunità di specializzazione produttiva. Non si supporta a sufficienza la transizione industriale verso lo sviluppo sostenibile e l'innovazione. L'Italia ha affrontato l'emergenza pandemica con un'economia debole, una struttura produttiva ridimensionata e un'alta disoccupazione effettiva. Occorre coniugare le risposte all'emergenza con soluzioni alle debolezze strutturali del sistema-paese attraverso la ridefinizione del modello sociale e di sviluppo. La manovra sarebbe dovuta essere più coerente con una strategia di rilancio dell'economia italiana e del ruolo del nostro Paese in Europa, rafforzando l'inclusione e la resilienza, vale a dire riducendo le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, scommettendo su un fisco più equo, sul welfare e sulla piena e buona occupazione. Sull'insieme di queste rivendicazioni Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una serie di iniziative, territoriali e di categoria, di [mobilitazione](#).*

*Sottolineiamo in questa premessa una serie di punti, alcuni dei quali oggetto di confronto con il Governo e contenuti in piattaforme unitarie di Cgil, Cisl e Uil (fisco e pensioni) sui quali chiediamo modifiche o integrazioni.*

- **PREVIDENZA:** *Le risorse stanziare sul capitolo pensioni e le misure previdenziali contenute nella legge di Bilancio sono parziali e non affrontano in maniera adeguata le criticità presenti nel nostro sistema pensionistico, come invece andrebbe fatto attraverso una riforma complessiva del nostro impianto previdenziale, come indicato nella piattaforma unitaria. La possibilità di*

pensionamento con quota 102, cioè almeno 64 anni di età e 38 di contributi per il solo 2022, sarà un intervento che riguarderà una platea molto ristretta di persone, per questo sarebbe necessario un intervento diverso per gestire l'uscita da "quota100", coerentemente integrato con una strutturale flessibilità nell'accesso alla pensione. Sulle misure previste nella legge sottolineiamo che l'Ape sociale deve essere estesa anche ai disoccupati di lunga durata (fra cui gli ultimi esodati) e a chi si trova in cassa integrazione senza una prospettiva di rientro e abbassare il requisito contributivo per alcune categorie come il settore edile e quello agricolo, è necessario l'allargamento delle attività gravose anche ai lavoratori precoci. Positivo è aver prorogato opzione donna con il requisito di 58 anni di età al 31/12/2021 con 35 anni di contribuzione, anche se sono necessari ulteriori interventi in favore delle donne, meno penalizzanti in termini di calcolo pensionistico. Infatti vogliamo sottolineare che resta un evidente discriminazione delle donne già penalizzate dalla discontinuità contributiva. Continua a mancare qualunque riferimento al riconoscimento del lavoro di cura.

- **FISCO:** il disegno di legge di Bilancio non definisce la destinazione delle risorse previste sul tale capitolo ( 8 miliardi). Abbiamo espresso ripetutamente la necessità che in attesa della definizione della riforma complessiva del sistema fiscale, queste risorse vengano indirizzate all'abbassamento della pressione fiscale su lavoratori e pensionati, privilegiando strumenti che consentano di tarare bene l'intervento sui redditi bassi e medio-bassi. Siamo contrari a qualunque intervento di riduzione o cancellazione dell'IRAP, imposta destinata al finanziamento del SSN, poiché riteniamo che ciò non sia compatibile con la necessità di rafforzare il nostro sistema sanitario, soprattutto in una fase di pandemia. La legge di bilancio 2022 contiene una serie di misure a sostegno delle imprese per una decina di miliardi aggiuntivi. Complessivamente le imprese includendo anche finanziamenti a sistema intercettano 24.680 mln nel 2022; 25.644 mln nel 2023; 25.448 mln nel 2024. Dal 2015 ad oggi ammontano a 185 (inclusi sostegni e ristori legati alla fase pandemica per circa 100 miliardi) indirizzati al sistema delle imprese, con blande o nulle condizionalità o selettività. Infine, sottolineiamo negativamente l'assenza di qualunque misura di contrasto all'evasione fiscale, a partire dal rafforzamento dell'interoperabilità delle banche dati, della tracciabilità e dalla promozione della moneta elettronica.
- **LAVORO:** da tempo come Cgil rivendicavamo la necessità di rivedere il sistema delle protezioni sociali, in costanza di rapporto di lavoro. La pandemia ha reso evidente questa necessità sia per l'evidente incapacità del sistema di coprire tutti i lavoratori, sia per la sua inefficacia proprio a coprire il lavoro più frammentato e precario. L'intervento che vediamo nella Legge di Bilancio non è la riforma strutturale che noi, spesso in solitudine, auspicavamo. Rimangono più gestioni, permanono differenziazioni nella durata delle prestazioni e, cosa che per la Cgil è la principale preoccupazione, non è sufficiente a proteggere il lavoro nella gestione dei grandi processi di riconversione ambientale, energetica, digitale. Le crisi che dovremo affrontare sono talmente complesse che devono essere accompagnate per un tempo adeguato. Da questo punto di vista il sistema ordinario ridisegnato potrebbe comunque non essere in grado di sostenere tutti

questi processi. Tuttavia è una parziale e positiva modifica del decreto legislativo 148/2015, tutta acquisitiva e frutto delle nostre rivendicazioni: un'estensione delle tutele e il passaggio a un sistema assicurativo di carattere universale, che garantirà a tutti i lavoratori di avere la copertura degli ammortizzatori. Il sostegno alla occupazione passa purtroppo ancora una volta attraverso norme di decontribuzione. Non è più accettabile la mancanza di un disegno organico e strutturale di contrasto alla PRECARIETÀ. Infatti, non c'è correlazione tra la forte crescita registrata negli ultimi mesi e l'aumento di occupazione a tempo indeterminato. I dati ci indicano al contrario un fortissimo incremento delle sole tipologie precarie o precarissime di rapporto di lavoro. Proponiamo di cancellare le forme più precarie di lavoro e di introdurre un nuovo contratto a tempo indeterminato e a contenuto formativo come ingresso o reingresso nel mercato del lavoro. Il contrasto al lavoro povero e al lavoro sommerso devono essere oggetto di specifiche misure.

- **LAVORO PUBBLICO:** Il testo del disegno di legge di bilancio affronta in più parti le questioni che attengono la stagione contrattuale del pubblico impiego, nonché alcune parziali politiche occupazionali e nello specifico: stanziamenti per nuovi CCNL 2022-2024, lo stanziamento per l'ordinamento professionale, quello per il salario accessorio, nonché formule di finanziamento specifico per singoli settori, tra cui la valorizzazione professionale per il corpo docente. Sono temi tutti presenti nei Patti sottoscritti, ma non sempre adeguatamente sviluppati: per questo motivo sarà indispensabile la necessaria attività emendativa finalizzata a correggere alcune storture che si verrebbero a creare e a implementare le risorse su alcuni capitoli. In generale, il ddl relativo alla legge di bilancio 2022 è ben lontano dalle attese in particolare per la scuola e il personale scolastico. Sia per quanto in esso è contenuto sia per i provvedimenti che mancano e che non possiamo fare a meno di registrare.
- **POLITICHE INDUSTRIALI:** Il complesso delle misure per la crescita, gli investimenti e il credito si configura essenzialmente come un insieme di proroghe e rifinanziamenti di strumenti già esistenti, in larga misura necessari e condivisibili. Va fatto però rilevare come, nell'insieme, manchi ancora l'idea di una nuova politica industriale capace di cogliere le sfide della transizione e della trasformazione che l'industria sta vivendo e vivrà ancora nei prossimi anni; permane inoltre l'assenza di qualsiasi relazione fra il suddetto sistema di sostegni e la qualità e quantità dell'occupazione prodotta. In generale, a prescindere dall'entità delle misure erogate, si ritiene inaccettabile la mancata previsione di qualsivoglia condizionalità in ordine alla quantità e alla qualità occupazionale in capo alle imprese beneficiarie delle agevolazioni. La Legge di Bilancio 2022 deve essere l'occasione giusta per insistere sulla necessità di una Agenzia per lo sviluppo e un Fondo speciale per la transizione dell'industria, dato che il fondo di sostegno alla transizione previsto all'Articolo 153 non appare dotato di strumenti e di risorse in quantità sufficiente.
- **WELFARE:** È un segnale positivo, dopo anni di tagli alla sanità, l'incremento del Fondo

*Sanitario Nazionale nel prossimo triennio: complessivamente oltre 6 miliardi. Si può dare così anche maggiore stabilità agli investimenti del PNRR. Tuttavia, non si recupera ancora il divario rispetto a quanto altri Paesi europei destinano alla sanità pubblica e soprattutto resta da rimuovere in via definitiva il tetto di spesa che impedisce l'assunzione e la stabilizzazione del personale e ostacola quindi la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini. Qualità e accessibilità dei servizi offerti ai cittadini che deve essere la cifra su cui misurare tutte le prestazioni essenziali (LEP), esistenti e di prossima definizione, che devono essere erogate dal sistema pubblico a garanzia dell'universale esigibilità dei diritti sociali fondamentali. Non condivisibili le modifiche apportate al REDDITO DI CITTADINANZA che vanno in direzione contraria rispetto alla necessità di implementare la misura per raggiungere tutta la popolazione in povertà oggi esclusa e per potenziare e qualificare la presa in carico dei beneficiari per accompagnarli nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa, liberandoli dalla condizione di bisogno. Inoltre riteniamo non adeguate le risorse previste sulla non autosufficienza.*

- **COESIONE:** *Nonostante nel Decreto Legge sia presente il CAPO III dedicato ad Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale, tali ambiti materie relative a Coesione, Sud e Giovani sono trattate in modo disarticolato, frammentato e al di fuori di una visione strategica complessiva di investimento delle risorse stanziare. In particolare sottolineiamo l'assenza di misure in particolare per quello che attiene il diritto allo studio, tanto più necessarie dopo la fase acuta della pandemia e in generale uno scarso intervento a qualificare la leva occupazionale di giovani e donne.*

■ **Misure a favore dei GIOVANI in Legge di Bilancio 2022**

Articolo di riferimento	Descrizione spesa	Importo (in milioni di euro)
39	Esenzione dalle imposte di registri per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa	259,8
39	Rifinanziamento fondo di garanzia per la prima casa	242
41	Celebrazioni dell'anno europeo dei giovani	5
41	Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni	2
117	Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza rispetto al patrimonio culturale	230
	Tot.	<b>738,8</b>

■ **Misure a favore delle *DONNE* in Legge di Bilancio 2022**

<b>Articolo di riferimento</b>	<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo (in milioni di euro)</b>
4	"Tampon tax"	90
26	Proroga opzione donna	112,2
35	Esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi per le lavoratrici madri del settore privato	66,2
37 - 38	Incremento del fondo per le politiche relativi ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del 'Piano strategico nazionale per le politiche e la parità di genere' e al 'Piano strategico nazionale contro la violenza di genere'	10
78	Riconoscimento indennità di maternità per ulteriori 3 mesi per lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro	9,4
162	Incremento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura	5
	Tot.	<b>292,8</b>

## COMMENTO

### CONTESTO ECONOMICO

Nella prospettiva del Governo, nel 2022 si dovrebbe registrare un rallentamento della crescita del PIL dopo il rimbalzo post pandemico del 2021, associato ad un parziale riequilibrio dei conti pubblici. Come espresso sulla [Nota di Aggiornamento del DEF](#) e sul [Documento Programmatico di Bilancio](#), riteniamo che l'incertezza resti alta e che ancora siano significativi i rischi che potrebbero orientare al ribasso le previsioni di crescita. Tuttavia, i dati ISTAT sui Conti nazionali del terzo trimestre 2021 lasciano presagire che la stima del Governo di un rimbalzo del 6 per cento possa essere superata. Ciò significa che il livello del 2019 sarà raggiunto a metà del 2022, ma la mancata crescita dovuta alla crisi pandemica (ovvero quella che si sarebbe potuta ottenere senza COVID-19) non prima degli anni successivi, così come lo stesso recupero del livello antecedente alla Grande crisi del 2008. Ad ogni modo, si ravvisano ulteriori margini di bilancio per misure espansive.

Tra maggiori spese e minori entrate il saldo netto da finanziare, secondo la manovra del Governo, nel 2022 ammonterebbe a 45,6 miliardi di euro (inclusi i fondi per gli investimenti del PNRR che anticipano le risorse europee). In termini di deficit si tratta di circa 22 miliardi (poco più di 23 miliardi se si conta anche il cosiddetto Decreto fiscale). In sintesi, come annunciato, si riduce la spesa corrente a vantaggio di quella in conto capitale e si intende ridurre la pressione fiscale.

Manca la spesa corrente necessaria ad accompagnare gli stessi investimenti del PNRR e a definire un nuovo modello sociale, rafforzando universalità, coesione e resilienza, come prescritto dalle istituzioni europee.

La NADEF prevede che i consumi delle famiglie registreranno un incremento maggiore rispetto all'espansione del reddito, probabilmente per la fine della tendenza al risparmio messa in atto dalle famiglie durante la pandemia, anche se l'incertezza può ridimensionare lo slancio della domanda.

Alla riduzione della spesa corrente corrisponde un aumento degli investimenti, che però crescono più delle attese per effetto delle misure di ristoro e sostegno contro l'emergenza, mentre nei prossimi anni saranno principalmente trainati dai progetti del PNRR. Rammentiamo che la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea era di utilizzare le risorse del PNRR per investimenti "aggiuntivi". Viceversa, nel triennio 2022-2024, il peso degli investimenti pubblici ordinari diminuisce suggerendo che le risorse del PNRR siano, almeno parzialmente, sostitutive. In ogni caso, sono gli stessi investimenti pubblici che contribuiscono più di quelli privati a trainare la domanda aggregata, lasciando intuire che gli incrementi di produttività potrebbero essere dirottati verso i profitti. Ancora una volta, si conferma l'assenza di una politica industriale e di sviluppo volta a creare nuove filiere e nuova occupazione.

Eppure, dai dati ISTAT sulle forze di lavoro e dalle stesse previsioni del MEF sembra affacciarsi lo spettro di una crescita senza occupazione, almeno non a breve e non abbastanza per andare oltre i livelli precedenti alla pandemia. Va sottolineato che il Governo programma una crescita dell'occupazione nel prossimo triennio sistematicamente meno del prodotto interno. Si conferma, così, che gli incrementi di produttività non andrebbero né ai salari, né al lavoro nemmeno sotto forma di nuova occupazione. Sebbene alla fine del 2024 gli occupati più del 2019 potrebbero essere oltre 1 milione e mezzo, di fronte a una mole così importante di risorse pubbliche – tra margini di Bilancio e PNRR – si rischia di sprecare l'occasione per ritrovare l'obiettivo della piena e buona occupazione, considerando che tra disoccupati, inoccupati, "scoraggiati" e sottoccupati (come i part-time involontari) sono attualmente fuori dal lavoro 5,6 milioni di persone.

L'inflazione non rappresenta un problema. I prezzi tornano a crescere trainati per ora da beni e

servizi importati ed energetici, essenzialmente per effetto della strozzatura dell'offerta a fronte della ripresa della domanda globale. Tuttavia, anche secondo le stime del Governo, l'inflazione si attesta a livelli sostenibili ed inferiori all'obiettivo del 2%, peraltro rivisto dalla stessa BCE. Dopo oltre un decennio di valori prossimi allo zero, con tre recessioni e quattro deflazioni tale dinamica dei prezzi incrementa il PIL nominale guadagnando in sostenibilità dei conti pubblici. Ma l'inflazione "di fondo" resta attorno al punto percentuale. Per impedire che a sollevare i prezzi sia solo l'inflazione "importata", occorre che la domanda interna cresca di più: aumentare salari lordi e netti, nuovi posti di lavoro, liberare il risparmio precauzionale, sospingere i consumi e sostenere gli investimenti fissi sono tutti elementi che scacciano l'inflazione "cattiva" con quella "buona".

## POLITICHE FISCALI E TRIBUTARIE

I provvedimenti più propriamente dedicati alle politiche tributarie sono quelli raccolti nel Titolo II "Riduzione della pressione fiscale e contributiva" (**Articoli da 2 a 8**) e nel Titolo XIV "Disposizioni in materia di entrate".

Il disegno di legge prevede lo stanziamento di 8 miliardi di euro per "ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi". Sei di questi sono un nuovo stanziamento che si somma ai due già posti in Bilancio lo scorso anno. Le risorse complessivamente destinate alla partita fiscale sono in realtà superiori, e comprendono anche i circa 650 milioni necessari al rinvio della plastic tax e della sugar tax, la riforma dell'aggio di Agenzia delle Entrate – Riscossione che viene posto quasi esclusivamente a carico della fiscalità generale con una dotazione prevista strutturalmente i 990 milioni annui, la proroga della detassazione IRPEF per l'agricoltura (costo 223 milioni nel 2023, il costo di cassa nel 2022 è stato già previsto per una cifra analoga nella scorsa legge Bilancio), l'estensione degli incentivi per i PIR attraverso un incremento della soglia massima investibile con fruizione dei benefici fiscali<sup>1</sup>, per un costo strutturale pari a circa 30 milioni, i 90 milioni destinati alla riduzione dell'aliquota IVA dal 21 al 10% sui prodotti per l'igiene femminile non compostabili e l'esenzione dell'imposta di bollo per i certificati digitali per il 2022, costo 39 milioni di euro.

La dotazione di 8 miliardi è destinata alla riduzione dell'IRPEF attraverso l'azione, dice la norma, sia delle aliquote che delle detrazioni, e alla riduzione delle aliquote IRAP.

Le definizioni non sono esenti da criticità:

1. Non è dato sapere quanto di questi 8 miliardi debba essere destinato alla riduzione generalizzata dell'IRAP per le imprese e quanti all'IRPEF. In considerazione degli oltre 85 miliardi di risorse destinate alle imprese nell'ultimo quinquennio, degli oltre 100 miliardi erogati nel biennio delle crisi COVID-19 e soprattutto degli oltre 10 destinati al mondo delle imprese nella stessa Legge Bilancio 2022, la CGIL ha più volte avuto modo di ribadire che tutte le risorse stanziate dovranno essere destinate ai lavoratori e ai pensionati.
2. Il testo, come detto, parla tuttavia esplicitamente di una riduzione dell'aliquota IRAP. Questo prelude ad un intervento affatto selettivo, e costituisce un ulteriore arretramento che si somma all'intervento strutturale effettuato nel 2014 (5,6 miliardi di euro/anno) che ha eliminato dall'imponibile IRAP il costo del lavoro stabile. Ricordiamo, peraltro, che quell'intervento ha determinato effetti nulli sull'occupazione. Sarà importante che nel percorso parlamentare questa parte venga stralciata.

---

<sup>1</sup> L'investimento in un Piano Individuale di Risparmio (PIR), finalizzato a raccogliere liquidità da investire in obbligazioni di imprese italiane, è incentivato attraverso l'azzeramento delle imposte su eventuali interessi, *capital gains* e delle imposte di successione a fronte del mantenimento del prodotto per un periodo pari almeno a 5 anni.

3. La riduzione IRPEF dovrà intervenire, dice il testo, anche sulle aliquote. Questo significa che le imposte saranno ridotte a tutti i contribuenti IRPEF, e anche ai redditi molto alti. Ribadiamo che l'unico modo per concentrare le (poche) risorse su specifiche classi di reddito e su dipendenti e pensionati come da piattaforma unitaria è agire sulle detrazioni specifiche. E' ovviamente possibile riorganizzare un prelievo più equo e progressivo, che redistribuisca alle fasce di lavoratori e pensionati con redditi medi e bassi, ma solo nel contesto di una revisione complessiva del sistema impositivo sul reddito personale che coinvolga anche basi imponibili, la definizione dei redditi, ecc. ovvero una riforma complessiva.

L'entità delle risorse non solo non permette di mettere in campo una riforma complessiva, ma neanche di muovere il primo passo della riforma complessiva richiesta dal sindacato agendo su tutte le priorità, i lavoratori e i pensionati con redditi bassi e medi, gli incapienti, i "salti" di aliquota al crescere del reddito che disincentivano il lavoro, l'incentivo fiscale ai rinnovi contrattuali.

Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023, per la terza volta. Di nuovo dobbiamo specificare che le due imposte non sono prive di criticità, ma queste criticità vanno affrontate perché le due imposte, specie quella sui manufatti in plastica, sono un tassello importante delle politiche ambientali. Inoltre, si passa di rinvio in rinvio senza mai affrontare la questione della riconversione di queste produzioni e la giusta transizione dei lavoratori coinvolti.

Vengono stanziati 2 miliardi di euro (**Articolo 158**) per contenere l'aumento dei costi dell'energia nel primo trimestre del 2022. Ricordiamo che il Documento Programmatico di Bilancio lascia aperta la possibilità che queste risorse possano venire recuperate nel 2023. Sul tema dell'incremento dei prezzi dei beni energetici vogliamo segnalare che sia l'allarme sugli aumenti delle bollette che l'intervento con risorse della fiscalità generale per moderarne gli effetti trascurano la possibilità di far internalizzare almeno una parte di questa inflazione alle imprese del settore, spesso a controllo pubblico.

Anche in questa Legge di Bilancio non c'è nessun riferimento alla riduzione, seppure graduale, dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) né alla revisione dell'utilizzo delle risorse provenienti dalle aste di carbonio.

Con l'**Articolo 163** viene prorogata anche per il 2022 l'IVA agevolata per la cessione di bovini e suini. Considerando l'impatto degli allevamenti, soprattutto di quelli intensivi, sul clima e sull'ambiente questa agevolazione non è assolutamente condivisibile. Un intervento di agevolazione dovrebbe eventualmente riguardare in modo selettivo solo i piccoli allevatori e in ogni caso le agevolazioni, anche attraverso l'IVA, dovrebbero essere finalizzate ad orientare i consumi verso prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, ovvero verso un'alimentazione prevalentemente vegetale, come indicato anche dalla strategia europea "From Farm to Fork".

È interessante analizzare l'**Articolo 191**, il quale produce un incremento del gettito per l'erario pari a 4,26 miliardi, se comprendiamo l'effetto combinato su tutte le imposte. Tuttavia è bene specificare che questo incremento di gettito altro non è che una correzione di un provvedimento (DL 104/2020) il quale ha permesso la rivalutazione -quasi generalizzata- dei beni d'impresa. Ebbene, tale rivalutazione permette alle imprese aderenti di ridurre l'imponibile fiscale attraverso una maggiorazione degli ammortamenti negli anni successivi. La norma del 2020 aveva stimato gli effetti finanziari in 74 milioni di minori entrate per il 2022. Le valutazioni a posteriori ci restituiscono invece un potenziale costo pari a oltre 6 miliardi di euro nel 2022 e oltre 70 nei successivi 18 anni fiscali. In questo senso è bene interpretare questa correzione come una



riduzione di un sussidio quasi “involontariamente” concesso alle imprese che, comunque, continuerà ad ammontare a 2 miliardi di euro nel 2022 e circa 2,5 miliardi ogni anno fino al 2039.

Con l'**Articolo 4** (IVA al 10% per assorbenti) finalmente si realizza un primo accoglimento alla richiesta se non di eliminare completamente l'IVA dagli assorbenti, almeno di abbassarla al 4% dei beni essenziali. La manovra introduce una mediazione riducendo l'IVA al 10%. Ricordiamo che in Europa l'Italia rimaneva uno dei Paesi con l'aliquota più alta (cancellata in Irlanda, abbattuta dal 10 al 4 in Spagna, più bassa anche in Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Grecia).

Appare importante, infine, ribadire che la riduzione della pressione fiscale non è sempre un obiettivo auspicabile quando essa riduce gli spazi di intervento pubblico per lasciare al mercato la soddisfazione dei bisogni anche sociali. Essa non deve risolversi in quel passaggio “dalle imposte alle tariffe” che è un *leitmotiv* del pensiero liberista.

## PREVIDENZA

La possibilità di pensionamento con quota 102, cioè almeno 64 anni di età e 38 di contributi per il solo 2022, sarà un intervento che riguarderà una platea molto ristretta di persone che potranno accedere al pensionamento con questo requisito, per questo sarebbe necessario un intervento diverso per gestire l'uscita da “quota 100”, coerentemente integrato con una strutturale flessibilità nell'accesso alla pensione.

La proroga dell'Ape sociale per il 2022 contiene alcune delle proposte che il sindacato aveva portato avanti in questi anni, come il superamento per i disoccupati dei tre mesi attualmente richiesti dopo la fine della percezione della Naspi e l'allargamento delle categorie dei gravosi.

L'allargamento previsto per i gravosi, da 57 a 221 categorie professionali, recepisce sostanzialmente quasi tutte le attività evidenziate dalla Commissione gravosi, a cui andrebbero aggiunte alcune specifiche categorie rimaste inopportunamente escluse.

L'estensione prevista per i lavori gravosi riguarda però solo l'Ape sociale e di conseguenza per la pensione anticipata “precoci” continueranno a essere considerate solo le categorie previste nella tabella allegata al DM del 5 febbraio 2018. E' quindi necessario l'allargamento delle attività gravose anche ai lavoratori precoci.

Manca invece l'intervento evidenziato dalla Commissione Gravosi, su nostra richiesta, di estendere l'Ape sociale anche ai disoccupati di lunga durata (fra cui gli ultimi esodati) e a chi si trova in cassa integrazione senza una prospettiva di rientro e l'abbassamento del requisito contributivo da 36 a 30 anni di contributi, per alcune categorie caratterizzate da una particolare gravosità e discontinuità dell'attività lavorativa, come il settore edile e quello agricolo, nei quali difficilmente si riescono a raggiungere 36 anni di contribuzione. Riteniamo opportuno estendere l'accesso all'Ape e alla norma sui precoci anche alle persone “fragili” e a chi detiene una rendita per malattia professionale.

Inoltre, le risorse stanziare sono inferiori a quelle utilizzate per l'Ape sociale nelle annualità precedenti al 2019, anno in cui è entrata in vigore Quota 100. Pertanto, considerando le modifiche ipotizzate a favore dei disoccupati e l'estensione delle attività gravose, il rischio concreto è che molti lavoratori potrebbero venire esclusi dall'accesso all'Ape sociale essendo lo stesso determinato da una graduatoria e il diritto è condizionato dalla disponibilità delle risorse.

Più in generale, considerando che l'Ape sociale è stata prorogata per un solo anno, riteniamo comunque necessario che le categorie in essa ricompresa trovino in prospettiva una tutela stabile e certa, non più legata a proroghe e a limiti di spesa.

Positivo è aver prorogato opzione donna (**Articolo 26**) con il requisito di 58 anni di età al 31/12/2021 (un anno in più per gli autonomi) con 35 anni di contribuzione, anche se sono necessari ulteriori interventi in favore delle donne, meno penalizzanti in termini di calcolo pensionistico, e che riconoscano il lavoro di cura in ambito familiare e le disparità ancora presenti nel mercato del lavoro.

Vogliamo sottolineare che la misura sotto il titolo “opzione donna” resta un’evidente discriminazione delle donne già penalizzate dalla discontinuità contributiva. Mentre continua a mancare qualunque riferimento al riconoscimento del lavoro di cura.

Non sono chiare la natura e le modalità di gestione del previsto Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (PMI) che rischia di sovrapporsi ad altre misure e strumenti già previsti dalla legislazione; sarebbe stato sicuramente più opportuno estendere e semplificare la gestione degli strumenti già esistenti, come l’isopensione o il contratto di espansione. Rispetto a quest’ultimo è positivo l’abbassamento a 50 del numero dei dipendenti per azienda ma persiste la necessità di una modifica di questo strumento di scivolo pensionistico per coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia attraverso questo strumento di sostegno, visto che per loro (al contrario che per coloro che andranno in pensione anticipata) non verrà garantita alcuna copertura contributiva per il periodo di percezione dell’assegno di accompagnamento alla pensione.

Positiva l’istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da anni sostenuto dai sindacati di categoria a noi affiliati, su cui sarà necessario verificare se le risorse stanziare permetteranno effettivamente di determinare risultati concreti.

È necessario, invece, estendere l’intervento previsto per i lavoratori con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 delle Forze di polizia ad ordinamento civile ai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno il medesimo sistema di calcolo del trattamento pensionistico.

Preoccupa molto il passaggio dell’Inpgi all’Inps, previsto dal 1 luglio 2022, e poco chiare sono le ragioni della scelta di mantenere attiva Inpgi2, per i lavoratori autonomi del settore. Rappresenta una forte criticità il disavanzo di bilancio che l’Inpgi da anni presentava, che merita oggi la massima attenzione, copertura e garanzia da parte dello Stato affinché i costi, che saranno crescenti, ricadano sugli equilibri finanziari dell’INPS e sugli altri lavoratori. Il riproporsi in questi anni di squilibri finanziari rilevanti in alcune Casse previdenziali private, che poi determinano l’intervento pubblico e il ricorso alla fiscalità generale, richiedono un maggiore controllo da parte dello Stato sull’attività e sulla gestione di questi Enti.

## **MERCATO DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Con riferimento al Titolo V Riordino della Normativa in Materia di Ammortizzatori sociali, Capo I Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto di lavoro, **Articoli da 52 a 75**.

Le norme prevedono :

- L’ampliamento dei beneficiari, attraverso l’estensione a tutti gli apprendisti e ai lavoratori a domicilio oltre che a dipendenti di piccole e micro imprese (anche solo 1 dipendente )
- Viene abbassata a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che è necessaria per il riconoscimento dei trattamenti;
- Nella determinazione dei limiti dei dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;

- Viene riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto all'ANF;
- Si prevede un unico massimale retributivo, quello superiore che sarà rivalutato annualmente;
- Viene introdotto un meccanismo di bonus malus con riduzione del contributo addizionale per le imprese che non utilizzano ammortizzatori per 24 mesi;
- Vengono velocizzati i pagamenti in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS;
- Su richiesta delle parti l'esame congiunto si può svolgere anche in forma telematica;
- Viene estesa anche ai fondi, per le aziende con più di 15 dipendenti, la platea dei beneficiari della CIGS. Si ampliano anche le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, inserendo nella riorganizzazione aziendale anche la realizzazione di processi di transizione individuati e regolati da un decreto che sarà adottato. Il contratto di solidarietà rimane una causale della Cigs e quindi rimane sottoposta al massimale ma se ne rivedono le coperture (riduzione oraria non può essere superiore a 80% dell'orario, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva non può essere superiore al 70%, la percentuale di riduzione complessiva nell'arco di tutto il periodo non può essere superiore al 90%).

Nasce una modalità di accordo specifica in favore delle crisi per transizione, che consente, in deroga alle durate classiche un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per ulteriori 12 mesi per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Per il 2022 sarà concesso solo in proroga per la causale CdS;

- Si modifica la disciplina dei Fondi bilaterali che dovranno garantire le prestazioni anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
- Nel Fondo di integrazione salariale dovranno andare tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente che non sono nel campo di applicazione della Cigo e non aderiscono a un fondo bilaterale.
- L'assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno occupato fino a 5 dipendenti avrà una durata massima di 13 settimane nel biennio mobile, 26 settimane per chi ha occupato mediamente più di 6 dipendenti
- La regolarità dei versamenti ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del Durc;
- Il contratto di espansione per il 2022 e 2023 potrà essere stipulato da aziende con almeno 50 dipendenti;
- Viene estesa la Cisoa al settore della Pesca.

Da tempo come Cgil rivendicavamo la necessità di rivedere il sistema delle protezioni sociali, in costanza di rapporto di lavoro.

La pandemia ha reso evidente questa necessità sia per l'evidente incapacità del sistema di coprire tutti i lavoratori, sia per la sua inefficacia proprio a coprire il lavoro più frammentato e precario.

L'intervento che vediamo nella Legge di Bilancio non è la riforma strutturale che noi, spesso in solitudine, auspicavamo.

Rimangono più gestioni (Cigo, Fis, fondi bilaterali e fondi bilaterali alternativi), permangono differenziazioni nella durata delle prestazioni e, cosa che per la Cgil è la principale preoccupazione, non è sufficiente a proteggere il lavoro nella gestione dei grandi processi di riconversione ambientale, energetica, digitale.

Le crisi che dovremo affrontare sono talmente complesse che devono essere accompagnate per

un tempo adeguato. Da questo punto di vista il sistema ordinario ridisegnato potrebbe comunque non essere in grado di sostenere tutti questi processi.

Tuttavia è una parziale e positiva modifica del decreto legislativo 148/2015 “Jobs act”, tutta acquisitiva e frutto delle nostre rivendicazioni: un’estensione delle tutele e il passaggio a un sistema assicurativo di carattere universale, che garantirà a tutti i lavoratori di avere la copertura degli ammortizzatori, anche facendo diventare strutturali alcuni aspetti introdotti per gli ammortizzatori COVID.

Il sistema assicurativo diventa a carattere universale (dovrebbe includere 12, 4 milioni di lavoratori, di cui quasi 10 che avranno la Cigs e 1,5 milioni che lavorano in aziende sotto 6 dipendenti).

Le modifiche entrano in vigore dal 1/1/2022. In tal senso evidenziamo una nostra preoccupazione rispetto al fatto che rischia di esserci un passaggio non ancora sostenuto dalle circolari interpretative che entreranno in vigore con la definizione delle norme che dovranno essere approvate dal Parlamento.

Forse sarebbe utile, specie per i settori non coperti da Cigo ordinaria e soggetti ai maggiori cambiamenti (ingresso nel sistema delle piccole aziende, necessità di modificare i fondi e renderli coerenti con il nuovo impianto...) prevedere ulteriori settimane di Covid, anche utilizzando le risorse che certamente residueranno dagli ultimi stanziamenti, per preparare le aziende alle nuove modalità.

Allo stesso modo sarebbe utile una misura di azzeramento complessivo dei contatori, per permettere con il 1 gennaio 2022, di affrontare con maggiore tranquillità una fase ancora difficile di riposizionamento produttivo.

Le norme del **Capo II** Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, **Articoli 76 e 77**, prevedono:

- l’estensione della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano e manipolano prodotti zootecnici, che corrisponde a una storica richiesta;
- il decalage viene spostato al 6 mese, per i disoccupati ultra 55enni dall’ 8 mese;
- viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi;
- viene innalzata la durata massima della Discoll a 12 mesi, la durata è pari al numero di mesi di contribuzione versata. Il decalage viene applicato dal 6 mese. Viene riconosciuto il versamento contributivo ai fini pensionistici.

Anche in questo caso si tratta di interventi importanti ma che, rispetto alla incidenza della disoccupazione specie in alcune aree del territorio, rischiano di non essere sufficienti a salvaguardare la tenuta del reddito specie dei lavoratori più fragili e difficilmente ricollocabili.

## **ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO**

Le norme del **Titolo IV** (Capo III Altre Misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale), **Titolo V Capo III** (Sostegno del lavoro autonomo) e **Titolo V Capo IV** (Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell’occupazione) prevedono:

- Estensione dell'esonero contributivo ai datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo indeterminato di imprese per cui è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa;
- Il rifinanziamento del fondo per occupazione e formazione. Una quota di risorse è destinata al finanziamento dell'indennità omnicomprensiva per le imprese adibite alla pesca marittima ; vengono prorogate le misure di sostegno al reddito per i call center; la proroga dell'esonero delle quote di accantonamento del TFR per le società sottoposte a procedura concorsuale; risorse per aree di crisi complesse per Cigs e mobilità in deroga; Cigs per imprese di rilevanza strategica per 2022, 2023 e 2024;
- La proroga di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria;
- L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un anno in via sperimentale nella misura del 50% per le lavoratrici madri dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per una massimo di un anno;
- Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dopo la fine della maternità, per le lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro;
- È previsto un incentivo alla assunzione di lavoratori in Cigs con accordo di transizione occupazionale, pari a un contributo mensile per un massimo di 12 mesi pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto al lavoratore;
- È prevista l'assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori in Cigs con accordo di transizione occupazionale.
- Nell'ambito del programma GOL viene prevista la sotto di patti territoriali per realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo;
- Viene esteso il programma GOL anche ai lavoratori autonomi che chiudono la partita Iva e vengono potenziati gli sportelli per il lavoro autonomo nei Cpi.

Viene riconosciuto ai lavoratori che si costituiscono in cooperativa a seguito di WBO un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui. Anche in questa legge di bilancio il sostegno alla occupazione passa soprattutto attraverso norme di decontribuzione. Non è più accettabile la mancanza di un disegno strutturale che provi ad intervenire in maniera organica al contrasto della precarietà.

Crescono i contratti precari, i tempi determinati, il part time involontario. Non è tollerabile che la crescita del PIL si accompagni alla crescita di lavoro povero, alla esclusione dal mercato del lavoro di tanti cittadini, soprattutto giovani e donne.

Cancellazione delle forme più precarie di lavoro, piano per l'occupazione per i giovani e per le donne, contrasto al lavoro povero e al lavoro sommerso devono essere oggetto di specifiche misure di intervento.

È apprezzabile in questi interventi la estensione del programma GOL anche ai lavoratori autonomi, il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione. Positivo anche il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori.

Fortemente negativa l'idea che possano essere assunti come apprendisti a qualunque età

lavoratori beneficiari di Cigs per accordi di transizione occupazionale.

Altrettanto negativa è l'assenza di un intervento di proroga per i Navigator: la partenza dei concorsi per il rafforzamento degli organici dei CPI è ancora in molte regioni lontana. Occorre quindi garantire a questi lavoratori una proroga, per dare continuità al lavoro fatto in questi anni di sostegno e supporto ai precettori del RdC.

Infine, l'**Articolo 31** (Fondo sociale per occupazione e formazione), in un'ottica complementare con quanto previsto nel PNRR, che finanzia con 600 milioni di euro il rafforzamento del Sistema duale per promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze, soprattutto nelle aree più marginali e periferiche, le risorse del Fondo destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

## FORMAZIONE

Nell'ambito del **Titolo V** (Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali) è presente il **Capo IV** "Formazione Professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione" che prevede tra l'altro due articoli specifici sulla formazione

All'**Articolo 79** (Piani formativi aziendali) l'introduzione di una modifica all'art. 118 legge 388 del 23/12/2000 che ha istituito i Fondi Interprofessionali per la formazione continua. L'articolo era già stato modificato con il DL 4/2019, dando ai Fondi Interprofessionali la possibilità di finanziare anche "percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati" e "piani di formazione o di riqualificazione professionali previsti dal Patto di Formazione" per i percettori di RdC. Con la modifica prevista in questa Legge di Bilancio viene aggiunta anche la possibilità di "finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro" con riferimento a quanto previsto dal DLGS 148/2015 Artt. 11, 21, 30 in relazione rispettivamente alle causali della CIG ordinaria, alle causali della CIG Straordinaria e all'Assegno Ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali.

L'**Articolo 80** (Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali), con la finalità di "favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa" si prevede, per gli anni 2022 e 2023, il rimborso annuale del cosiddetto "prelievo forzoso" sulle risorse dello 0,30 (operato con la legge 190 del 23/12/2014 e pari dal 2016 a 120 milioni EU anno) per quei Fondi Interprofessionali che finanzino attività formative rispondenti alla suddetta finalità, previo monitoraggio, da parte degli stessi Fondi, dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati. Questa disposizione risponde, se pur non in maniera strutturale, alle sollecitazioni più volte avanzate dalle Parti Sociali oltre che dagli stessi Fondi, di recuperare una parte significativa delle risorse dello 0,30 per orientarle nuovamente al finanziamento di attività formative.

Più in generale, i Fondi Interprofessionali vengono citati in vari articoli relativi alla "riforma" degli ammortizzatori sociali contenuta in Legge di Bilancio per il loro ruolo di finanziatori di azioni formative per i percettori di ammortizzatori sociali.

Di particolare interesse è il ruolo che i Fondi possono ricoprire rispetto alle attività di formazione e riqualificazione professionale prevista dagli Accordi di transizione occupazionale istituiti con l'**Articolo 62** della Legge di Bilancio.

Si prevede infatti la possibilità di usufruire di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario di massimo 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero con interventi di formazione e riqualificazione che devono essere oggetto dello stesso Accordo sindacale per la richiesta di integrazione salariale. I lavoratori interessati dall'intervento accedono al programma GOL.

L'**Articolo 83** (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale) regola Patti che possono essere sottoscritti nell'ambito del programma GOL (sono infatti da questo esplicitamente indicati) con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, individuati dai Ministeri competenti. Possono riguardare sia lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi che lavoratori già occupati che devono essere aggiornati o riqualificati. In base agli accordi stipulati, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei "settori" indicati anche avvalendosi dei contratti di apprendistato ( di ogni tipo) o istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione dei conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori e agevolarne la mobilità tra imprese. Dato che la norma ha un mero carattere ordinamentale, come sottolinea la stessa Relazione d'accompagnamento, non se ne comprende l'inserimento nella Legge di bilancio, non essendo peraltro chiaro come possa essere finanziata l'istituzione di "conti individuali di apprendimento permanente" che attualmente non esistono.

## REDDITO DI CITTADINANZA

La legge si limita a prevedere lo stanziamento di circa 1 miliardo aggiuntivo (**Articolo 20**) per il Fondo destinato al Reddito di Cittadinanza, confermando la dotazione del 2021. Tale incremento dell'autorizzazione di spesa è stimato – come riporta la relazione tecnica – congruo a soddisfare l'incremento di beneficiari, tenendo conto di un possibile miglioramento del contesto economico e degli interventi previsti dalla stessa legge (**Articolo 21**), ritenuti volti ad "agevolare la possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari".

Il disegno di legge, quindi, oltre a non prevedere lo stanziamento necessario a introdurre i correttivi normativi per superare le criticità della misura in relazione alla platea di potenziali beneficiari penalizzati (famiglie numerose e con minori, stranieri – per i quali, invece, si inaspriscono i controlli), autorizza una spesa inferiore a quella che sarebbe necessaria a rispondere all'incremento di beneficiari riscontrato negli ultimi mesi in conseguenza della pandemia, ipotizzando una compensazione data dalle misure restrittive introdotte dall'art. 21 e dalla prevista ripresa economica.

Tra le disposizioni, inoltre, sono assenti:

- le modifiche volte a migliorare i percorsi di inclusione sociale;
- le previsioni normative volte a potenziare la capacità assunzionale delle amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare i servizi territoriali impegnati nell'accompagnare i beneficiari del RdC nel superamento della condizione di povertà - con il rischio concreto che tali servizi siano non garantiti o esternalizzati;
- e gli interventi volti a migliorare la qualità della presa in carico ad opera dei Centri per l'impiego. Come detto, negativa è l'assenza di un intervento di proroga per i Navigator.

Il testo, invece, con l'art. 21, da una parte introduce alcune inaccettabili disposizioni ulteriormente vessatorie verso i beneficiari del RdC, in particolare per coloro che sono inseriti nei percorsi di inclusione lavorativa, dalla decurtazione dell'assegno dopo la prima offerta di lavoro rifiutata alla

sua eliminazione al secondo rifiuto, anche se per impieghi a tempo parziale o con contratti a termine (minimo 3 mesi) e fuori regione di appartenenza; dall'altra estende il riconoscimento di incentivi alle imprese che assumono un beneficiario di RdC, anche nel caso si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, e nel caso in cui l'incontro di domanda e offerta non avvenga tramite i Centri per l'impiego, introducendo, inoltre, un incentivo anche per i soggetti accreditati per i servizi al lavoro.

Le modifiche apportate al Reddito di Cittadinanza rispondono alla narrazione distorta e infondata secondo la quale i beneficiari del RdC sono "furbetti che non vogliono lavorare" e che devono riscattare in qualche modo il sostegno che la collettività gli riconosce (è anche rafforzata l'obbligatorietà dei PUC). Una narrazione basata su alcuna evidenza, come testimoniato dalla stessa Relazione Tecnica che riferisce l'indisponibilità di "dati sulle offerte di lavoro congrue, accettate e non accettate", e che ignora, invece, la realtà dei dati e gli interventi che le analisi basate su evidenze empiriche fanno emergere come necessari per rendere la misura pienamente efficace nel contrastare la povertà.

L'**Articolo 22** introduce, invece, disposizioni ulteriormente stigmatizzanti e penalizzanti per i beneficiari del RdC - a partire dagli specifici parametri di congruità dell'offerta di lavoro introdotti che differiscono da quelli previsti per gli altri lavoratori in stato di disoccupazione -, e specifiche condizionalità volte a far decadere dal sostegno proprio i nuclei con maggiori difficoltà occupazionali e con maggior bisogno di sostegno, a cominciare da quelli monocomponenti costituiti da donne con carichi di cura, invece di potenziare e qualificare la modalità di presa in carico al fine di promuoverne un efficace e duraturo reinserimento sociale e lavorativo idoneo a condurli fuori dalla condizione di povertà.

## SETTORI PUBBLICI E CONTRATTAZIONE PUBBLICA

Le norme del **Titolo XII** (Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico), gli **Articoli da 182 a 186** prevedono:

- sono stanziati 200 milioni ad integrazione delle risorse per la contrattazione 2019/21 per il salario accessorio dei dipendenti pubblici, incrementando la soglia definita dalla normativa vigente dello 0,2% del monte salari;
- l'istituzione di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (100 mln di euro nel 2022, 200 mln di euro nel 2023 e 250 mln di euro nel 2024);
- lo stanziamento dei fondi per il rinnovo del CCNL triennio 2022-2024: 310 mln di euro per il 2022 e 500 mln di euro per il 2023;
- sono stanziati 200 mln ad integrazione delle risorse per la contrattazione 2019/21 per la revisione degli ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici, stanziamento che corrisponde all'incremento dello 0,33% del monte salari di tutti i comparti di contrattazione;
- è costituito un fondo dal 2022 di 50 mln per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti pubblici.

Il testo del disegno di legge di bilancio affronta in più parti le questioni che attengono la stagione contrattuale del pubblico impiego, nonché alcune parziali politiche occupazionali e nello specifico: stanziamenti per nuovi CCNL 2022-2024, lo stanziamento per l'ordinamento professionale, quello per il salario accessorio, nonché formule di finanziamento specifico per singoli settori, tra cui la valorizzazione professionale per il corpo docente.



Sono temi tutti presenti nei Patti sottoscritti, ma non sempre adeguatamente sviluppati: per questo motivo sarà indispensabile la necessaria attività emendativa finalizzata a correggere alcune storture che si verrebbero a creare.

Per quel che riguarda lo stanziamento per il prossimo CCNL 2022-2024 abbiamo l'equivalente dell'indennità di vacanza contrattuale che comunque scatterebbe a partire da aprile 2022: siamo in presenza di uno stanziamento molto inferiore a quanto previsto dalla manovra per il 2019.

La maggior parte degli stanziamenti presenti nel disegno di legge continua a finanziare il triennio 2019-2021: in particolare le risorse per l'ordinamento professionale nonché le norme sulla valorizzazione sono quasi sempre funzionali a finanziare, a partire dal 2022, quanto verrà concordato in termini di modifica del sistema di classificazione o di valorizzazione professionale con la tornata 2019-2021 non ancora conclusa.

Le risorse sull'ordinamento valgono per lo Stato (200 mln) ma avranno una ricaduta percentuale dello 0,33% anche sugli altri settori non statali (con lo stesso meccanismo dei rinnovi contrattuali). Il limite di questa previsione è che gli enti non statali dovranno trovare nei propri bilanci le stesse risorse in quota parte e questo rischia di penalizzare soprattutto gli enti locali già in grossa difficoltà finanziaria: l'effetto potrebbe essere sacrificare nuove assunzioni per affrontare la spesa in questione. Per evitare queste dinamiche servirebbero finanziamenti specifici che compensino l'incremento di spesa. L'ammontare dello stanziamento sugli ordinamenti, misura che attendevamo e che affronta una delle questioni più rilevanti per la stagione contrattuale, andrà verificato alla luce delle necessità ed eventualmente implementato.

Alle risorse per l'ordinamento si aggiungono le risorse per la valorizzazione del personale di diversi settori (insegnanti, università, ricerca, pronto soccorso) che si sommerebbero a quelle previste lo scorso anno per il personale sanitario.

Risulta incomprensibile la destinazione di risorse esclusivamente per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca vigilati dal MUR.

Questa dinamica rischia di sfuggire totalmente alle logiche contrattuali, generando sperequazioni all'interno di singoli comparti.

Inoltre, risulta sicuramente totalmente inadeguato lo stanziamento previsto per la valorizzazione degli insegnanti, anche alla luce di quanto previsto dal Patto per la scuola. Per la scuola ed il personale scolastico mancano misure attese su concorsi e superamento precariato.

Infatti anche sulle assunzioni abbiamo lo stesso problema: ci sono settori premiati e settori che invece continuano a vivere una condizione di difficoltà.

La costituzione di un fondo specifico per le assunzioni non dovrebbe limitarsi solo alle assunzioni presso i Ministeri (comunque ancora insufficienti), ma dovrebbe puntare all'intero sistema, a partire dagli Enti che avranno più difficoltà: siamo lontani da quanto servirebbe per un Piano straordinario per l'occupazione nei settori pubblici.

Positivi risultano gli stanziamenti per ricerca e università, anche se in quest'ultimo settore sarebbe auspicabile la garanzia della stabilizzazione del personale interno; bene la norma di stabilizzazione del personale sanitario COVID, ma sarebbe opportuno estendere anche al resto del personale precario (sia per quello già in servizio sia per le altre professionalità) la stessa opportunità.

Importante l'investimento in formazione che vedrà sommarsi anche lo stanziamento previsto dal PNRR.

Le risorse stanziare per il salario accessorio non rappresentano un vero e proprio sblocco del tetto,

ma una copertura del differenziale con un nuovo tetto che verrà determinato dallo stanziamento di queste risorse: si tratta di un incremento dei fondi del salario accessorio dello 0,2% del monte salari. Anche l'ammontare dello stanziamento sugli ordinamenti, misura che attendevamo e che affronta una delle questioni più rilevanti per la stagione contrattuale andrà verificato alla luce delle necessità ed eventualmente implementato.

Al Titolo VI (Sanità), **Articolo 92 e Articolo 101**, le norme prevedono:

- L'introduzione della possibilità di stabilizzare il personale sanitario a tempo determinato che abbia lavorato almeno sei mesi nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2022 e che abbia maturato almeno diciotto mesi al 30 giugno 2022: nel caso si tratti di personale che non abbia superato una selezione, lo stesso dovrà superare delle prove selettive;
- Viene introdotta una ulteriore specifica indennità da riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN e operante nei servizi di Pronto Soccorso. La definizione di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva.

## SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

### SCUOLA

In generale, il ddl relativo alla legge di bilancio 2022 è ben lontano dalle attese per la scuola e il personale scolastico. Sia per quanto in esso è contenuto sia per i provvedimenti che mancano e che non possiamo fare a meno di registrare. Mancano importanti misure come il superamento dei blocchi per la mobilità dei docenti e dei Dsga neo assunti, il concorso riservato agli Assistenti Amministrativi facenti funzione di DSGA con tre anni di servizio anche senza titolo specifico, l'assegnazione di un Assistente Tecnico ad ogni scuola del primo ciclo, il potenziamento dell'autonomia scolastica attraverso l'assunzione di Dirigente Tecnici (Ispettori scolastici) e di personale negli uffici territoriali e attraverso un investimento che dia funzionalità al sistema SIDI, il superamento del precariato attraverso procedure veloci e semplificati e concorsi regolarmente indetti.

Con l'**Articolo 107** (Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico) viene prorogato l'organico Covid dei docenti fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/22 nel limite delle risorse stanziare pari a 300 mln. È necessario incrementare di ulteriori 300 milioni le risorse già stanziare per estendere la proroga dei contratti anche al personale ATA e togliere i vincoli di utilizzo per i docenti per conferire gli incarichi anche per lo sdoppiamento delle classi e non solo, come previsto dalla legge, per le attività di recupero degli apprendimenti.

Con l'**Articolo 108** (Valorizzazione professionale docenti) si stanziare 210 mln di euro (nella precedente versione erano 230) per premiare in modo particolare la dedizione nell'insegnamento. Gli stanziamenti, stante la numerosità dei docenti (oltre 900 mila), sono assolutamente insufficienti se si considera che si traducono in poco più di 10 euro lordi mensili di aumento a docente sulle voci del salario accessorio. Difatti, la primaria e grande questione della valorizzazione del personale docente non solo è sbrigata con 210 milioni di euro impostati sul salario accessorio ma tale somma viene "concessa" indicando parametri di attribuzione al personale che suonano beffardi e insultanti: si pensi alla inopinata espressione di "dedizione all'insegnamento" che evoca stagioni passate e recenti "pensate" quali il bonus ormai archiviato grazie alle grandi lotte dei docenti e agli interventi contrattuali che lo hanno cancellato.

L'**Articolo 109** (Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria) introduce nelle classi

quinte, a partire dall'a.s. 22/23, e quarte, a partire dall'a.s. 23/24, l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Le ore di insegnamento, nella misura di due settimanali, saranno in orario ordinario e in compresenza per le classi a tempo pieno, aggiuntive per le altre classi. Il contingente da destinare a tale insegnamento, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente. Il provvedimento è sbagliato dal punto di vista pedagogico e metodologico-didattico, in quanto va nella direzione di un insegnamento specialistico e rischia di degenerare in un controproducente disciplinarismo che snaturerebbe l'approccio ai saperi che caratterizza e qualifica la scuola primaria, valorizzando tutte le componenti della personalità delle bambine e dei bambini in questa fascia d'età.

La formazione dei docenti della scuola primaria prevede infatti, oltre a contenuti e metodologie specifiche di ogni disciplina, compresa l'educazione motoria, la conoscenza approfondita dei percorsi evolutivi, dei processi e dei meccanismi di costruzione di saperi e competenze, delle fasi di sviluppo dei bambini e delle bambine da 6 a 11 anni; entrambi sono aspetti indispensabili per "promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive" (Indicazioni Nazionali) che garantiscano un percorso scolastico significativo.

Secondo l'**Articolo 110** (FUN DS) Il FUN dei dirigenti scolastici per la parte relativa alla retribuzione di posizione variabile è incrementato di 20 mln a decorrere dal 2022. Le risorse non risultano sufficienti ed occorre stanziare ulteriori risorse, per consentire il livellamento delle retribuzioni medie dei dirigenti sulla base di parametri unici a livello nazionale.

Con l'**Articolo 111** (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi) si estende anche all'a.s. 2022/23 la norma che prevede la riduzione da 600 a 500 del numero minimo di alunni per l'assegnazione alla scuola del DS e del DSGA. È previsto una spesa complessiva di 13,61 mln per il 2022 e di 27,3 mln per il 2023. Il prolungamento al 2022/23 della norma non raggiunge affatto l'obiettivo di assegnare un DS ad ogni scuola al di sopra dei 500 alunni se non si elimina la precisazione contenuta nella relazione tecnica la quale afferma che il provvedimento non ha effetti sulle facoltà assunzionali dei DS.

L'**Articolo 112** (Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose) prevede la costituzione di classi in deroga rispetto ai parametri standard nelle scuole caratterizzate da particolari valori (da definire) degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Tale operazione si fa nel limite delle risorse e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente e non è quindi prevista una spesa. Anche in questo caso se non si prevede un adeguato incremento della spesa non si assicura alcuna omogeneità nella sua applicazione e si produce una riduzione dell'organico dei docenti destinato ad altre attività.

## **UNIVERSITÀ**

Sull'università vi è un cambio di passo sulle risorse investite (che arrivano a regime, dal 2026, a 865 milioni annui), frutto delle proposte e delle mobilitazioni di cui la FLC è stata protagonista in questi mesi e anni. Gli interventi previsti, comunque non ancora sufficienti alla necessaria decisa espansione del sistema universitario, sono infatti chiaramente finalizzati a rafforzare l'università pubblica, anche se sarà comunque necessario intervenire su come saranno distribuite le risorse, evitando il ripetersi dell'uso di meccanismi premiali che rischiano di ampliare e non ridurre difformità e sperequazioni. In questo quadro va segnalata l'incomprensibile assenza di risorse destinate alla decisa riduzione delle tasse universitarie, anche a fronte di una focalizzazione di ingenti finanziamenti alle scuole di eccellenza, considerato che siamo il Paese nella U.E. con minor

numero di giovani laureati e con un livello di tassazione tra le più alte.

L'**Articolo 103** regola le misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore. I principali interventi, nel quadro di un significativo incremento Fondo di funzionamento ordinario (250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per il 2023, 765 milioni di euro per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni a decorrere dal 2026) sono:

- un significativo finanziamento (300 milioni per il 2023, 640 per il 2024, 690 per il 2025 e 740 a decorrere dal 2026) per le assunzioni di professori universitari, ricercatori di tipo b ed anche il personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Qui sarà fondamentale verificare l'intreccio con il DDL pre-ruolo e la previsione di norme volte ad assorbire l'attuale precariato, come anche una distribuzione volta a ridurre (e non aumentare) le attuali divergenze di sistema. Importante comunque il fatto che siano finalmente previste risorse per l'assunzione di personale tecnico amministrativo.
- un importante finanziamento di 50 milioni di euro a decorre dal 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo delle università statali;
- 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (i collegi di eccellenza delle diverse università).

Nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam) viene istituito un piccolo fondo per la valorizzazione del personale, reintrodotti i compensi per i presidenti e i nuclei di valutazione delle istituzioni. Interventi limitati in attesa di dare concreta attuazione ai significativi impegni previsti nella precedente legge di bilancio.

## **RICERCA**

Dal punto di vista dei finanziamenti c'è un'inversione di tendenza, anche se preoccupa l'indirizzo dato a tali risorse per la mancanza di una visione unitaria del sistema ricerca. Anche le risorse destinate alla valorizzazione del personale sono esclusivamente per il personale degli enti vigilati dal MUR e ciò è inaccettabile perché determina il rischio concreto di ingiustificabili disparità di trattamento con i lavoratori che operano negli enti di ricerca vigilati dagli altri ministeri. È evidente che la presenza di strumenti per il sostegno della ricerca e per la valorizzazione del personale unicamente per gli enti MUR rappresenta un grave arretramento nel percorso di creazione di un sistema della ricerca unitario e coerente.

Gli interventi dell'**Articolo 104** (Misure di sostegno alla Ricerca ) riguardano in particolare:

- l'incremento del fondo ordinario di 90 milioni dal 2022 che diventano 100 dal 2025. Di questi 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e 40 per il passaggio al livello superiore dei ricercatori e tecnologi inquadrato al terzo livello (livello base di ingresso). La restante quota del finanziamento (30 milioni fino al 2024 che diventano 40 a decorrere dal 2025) è destinata agli EPR vigilati dal MUR ad eccezione del CNR, con il vincolo di destinare 2,5 milioni di euro al completamento del processo di stabilizzazione (art.20 dlgs 75 del 2017).
- lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MUR.

- l'incremento della dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
- L'istituzione del "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.

L'**Articolo 105** prevede la concessione di un contributo complessivo di 60 milioni (di cui 10 finalizzati al completamento delle stabilizzazioni, importo che risulta ancora insufficiente rispetto al personale avente i requisiti) a decorrere dal 2022 che diventano 80 milioni a decorrere dal 2023 al Consiglio nazionale delle ricerche, finalizzati alla riorganizzazione e rilancio dell'Ente attraverso un percorso che, per come appare delineato nel provvedimento è assolutamente da contrastare. Infatti questo piano di riorganizzazione limita l'autonomia e indipendenza del più grande Ente di ricerca del Paese, esautora e marginalizza gli organi statutari e con essi la rappresentanza dei lavoratori in essi presenti (garantita dalla legge 218/2016) e soprattutto ignora la comunità scientifica interna con la proposizione di una riorganizzazione che ancora una volta viene calata dall'alto, con obiettivi per altro neanche definiti.

### **PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL CNR**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Presidente dell'ente deve adottare il Piano di riorganizzazione. Durata 3 anni. Il MUR costituisce un Supervisory Board, composto da 5 esperti, scelti con le modalità previste per il CNVR, per valutare la riorganizzazione dell'ente. Si prevede anche la possibilità di utilizzare consulenti esterni. Il piano viene adottato anche con parere favorevole del MUR di concerto col MEF. Il finanziamento previsto è il seguente: 60 ml a decorrere dal 2022, di cui 10 vincolati alla stabilizzazione dei lavoratori e 50 dedicati alla riorganizzazione dell'ente. Ulteriori 20 ml per l'anno 2023 in caso di valutazione positiva per la realizzazione del piano.

Positivo l'incremento delle risorse, anche se non sono chiarissimo le modalità con cui saranno postate, come non è chiaro quante delle risorse previste per l'agenzia nazionale della ricerca saranno reimpiegate o saranno postate altrove. Forte la critica sullo scarso coinvolgimento della contrattazione collettiva sulle modalità di utilizzo, anche rispetto agli avanzamenti di carriera e riconoscimenti professionali. Quasi dimezzate, nell'ultima stesura, le somme previste per il personale tecnico degli enti. Forte critica sul piano di riorganizzazione del CNR, è stata completamente bypassata la comunità scientifica dell'ente ed è stato approntato, come avvenuto già sui fondi del PNRR, un Board di esterni da parte del MUR per valutare riorganizzazione ed efficientamento, con un funzionamento per la selezione uguale a quello previsto per il CNVR.

### **FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE**

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico, gli **Articoli 27 e 28** disegnano un provvedimento a luci e ombre. Se possiamo considerare positivo lo stanziamento di risorse per la progressiva perequazione dei relativi regimi previdenziali, 20 mln di euro per il 2022, 40 mln per il 2023 e 60 mln di euro a decorrere dal 2024, parte delle quali vanno a compensare non possiamo dire altrettanto per le scarse risorse destinate alle misure integrative per le forme di previdenza complementare (art. 27).

Da considerarsi pienamente condivisibile l'estensione dell'applicazione dell'aliquota del 2,44% oggi prevista per il personale militare in regime misto (art. 54 d.p.r. n. 1092/1973) anche al

personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, per un costo che va da 28,2 milioni di euro nel 2022 a 57,5 milioni di euro a decorrere dal 2031 (art. 28).

Viene introdotta con l'**Articolo 152** una misura che permette di migliorare le condizioni logistiche delle Forze di polizia a ordinamento militare. Infatti si dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 relativo all'ammodernamento delle infrastrutture dei Carabinieri e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 203 per quelle della Guardia di finanza.

Gli **Articoli 184 e 189** stanziavano le risorse per i rinnovi contrattuali 2022-2024 dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzati e per quelli a regime pubblico, compreso il comparto sicurezza e difesa 310 mln di euro per il 2022 e 500 mln di euro a decorrere dal 2023 (art. 184) e quelle per il contratto del personale dirigente del comparto sicurezza e difesa per 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 (art. 189). L'art. 190 che proroga la scadenza al 31 dicembre 2023 del progetto strade sicure con l'aumento delle risorse per il finanziamento della misura stessa.

Il complesso delle misure destinate alle Forze di polizia e alle Forze armate non soddisfano appieno le aspettative e le rivendicazioni di lavoratori che chiedono il riconoscimento della specificità della loro condizione. Occorrono assunzioni per garantire un miglior controllo del territorio senza dover ricorrere in modo permanente a misure eccezionali utili solo per momenti di particolare necessità.

Serve, inoltre, che vengano stanziati le risorse, già a partire dall'entrata in vigore del nuovo contratto, per attivare anche nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico la previdenza complementare.

## **FINANZIAMENTO FUNZIONI ENTI LOCALI**

Sono stanziati risorse per le funzioni fondamentali di Province e Città Metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, per i comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche ed è incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale per le funzioni sociali, asili nido e trasporto scolastico per disabili. Per gli asili nido, in particolare, il Fondo è incrementato più cospicuamente dal 2027 per dare seguito, con risorse ordinarie, agli investimenti previsti dal PNRR. L'incremento di risorse, però, è necessario sia accompagnato dalla riduzione dei vincoli alla capacità assunzionale delle amministrazioni al fine di garantire la gestione diretta dei servizi fondamentali.

Anche in relazione alle risorse stanziati nei vari fondi, rimane la necessità di definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire in funzione dei quali dovrebbero essere individuati i fabbisogni di ciascun territorio e conseguentemente ripartite le risorse tra i diversi enti.

## **POLITICHE INDUSTRIALI E INFRASTRUTTURE**

Sono state prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Questa proroga assorbe 4 miliardi, è potenzialmente selettiva ma è necessario che su questi provvedimenti vengano pubblicati report che descrivano i risultati ottenuti, con particolare attenzione alla creazione di occupazione stabile.

Con l'**Articolo 10** si registra una previsione di sostanziale riduzione delle agevolazioni previste per la Transizione 4.0 rispetto a quelle in essere sino a fine 2022. La Legge di bilancio 2021 prevedeva

che il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 spettasse nella misura del 40%, per gli investimenti effettuati nel 2022 e non prenotati nel 2021, fino a 2,5 milioni di spesa; 20%, per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni; 10%, per la quota di spesa tra 10 e 20 milioni. Nella manovra attuale si prevede, dal primo gennaio 2023 fino al 2025, che le aliquote diminuiranno rispettivamente al 20%, al 10% e al 5%. Inoltre, non vengono rfinanziate le spese riguardanti beni immateriali tradizionali.

Sarebbe auspicabile, in considerazione della necessità di accompagnamento della necessaria innovazione delle filiere produttive del paese, mantenere almeno fino al 2024 la stessa misura di agevolazione prevista per il 2022 per le necessarie innovazioni.

Anche in relazione al Credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo, innovazione e design per il 2022 le aliquote restano uguali al 2021: 20% per ricerca & sviluppo fino a 4 milioni; 10% per innovazione o design e ideazione estetica con costi fino a 2 milioni; 15% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 con spese fino a 2 milioni. Tuttavia, per gli anni seguenti, pur aumentando i massimali si prevede una riduzione ( per le prime attività 10% con massimale di 5 milioni, 5% per le seconde fino a 2 milioni di euro, per la terza categoria 10% con spese fino a 4 milioni di euro) che, anche in questo caso sarebbe opportuno rendere più graduale.

In generale, a prescindere dall'entità delle misure erogate, si ritiene inaccettabile la mancata previsione di qualsivoglia condizionalità in ordine alla quantità e alla qualità occupazionale in capo alle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Dalla lettura dell'**Articolo 9** (Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative) appare positiva la disposizione fra le misure agevolabili anche delle spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*.

Appare positiva la decisione di istituire, nel comma 3 dell'**Articolo 104** (Misure a sostegno della Ricerca), un Fondo italiano per le scienze applicate, per valorizzare la ricerca lo sviluppo nell'industria e accrescere le capacità del sistema produttivo italiano, con una dotazione di 650 milioni.

Nell'ambito del Titolo X (Misure in materia di infrastrutture trasporti transizione ecologica), **dall'Articolo 131 all'Articolo 159**, sono inserite:

- le infrastrutture stradali delle regioni, delle province, e delle città metropolitane, per interventi di manutenzione straordinaria per complessivi 450 milioni da suddividere nelle annualità 2022-2029;
- la messa in sicurezza stradale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di comuni piccoli e medi;
- è incrementato il fondo nazionale trasporti per 1.350 milioni suddivisi nel periodo 2022-2026;
- è rfinanziata la progettazione per 2.270 milioni per le annualità dal 2022 al 2031;
- è istituito un fondo per il giubileo di 1.300 milioni per le annualità 2022-2026;
- è rfinanziato il fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Tolto il finanziamento per il giubileo, e quello relativo al trasporto nazionale è una programmazione baricentrata attraverso investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria con un sostegno al finanziamento della progettazione.

Anche se il fondo nazionale trasporti LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale" è stato incrementato nel

capitolo Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b). Alla luce recenti vertici internazionali sul clima delle ultime settimane, il G20 a Roma prima e la COP26 a Glasgow appena concluso e nel quadro del Green Deal europeo, come passo intermedio verso la neutralità climatica l'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, sarebbe importate, a nostro avviso, stabilizzare realmente il Fondo Nazionale Trasporti garantendo le risorse necessarie e collegandole all'indice inflattivo programmato, di settore evitando tagli alla dotazione del Fondo stesso che minano la sostenibilità dello stesso e gli impegni economici collegati allo svolgimento, e all'eventuale potenziamento, laddove necessario, del servizio. Il Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato per un elevato utilizzo di beni energetici, e quindi è maggiormente esposto agli aumenti dei loro prezzi.

Con l'**Articolo 131** (Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni) viene istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Le risorse sono destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Viene previsto il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

È importante la scelta di istituire un Fondo per la strategia della mobilità sostenibile. È opportuno, comunque, che tale strategia non si limiti agli aspetti relativi alle risorse economiche ma abbia l'ambizione di orientare la trasformazione del settore automotive e di proporre un modello di città e di mobilità sostenibili, intervenendo sull'ammodernamento dei veicoli circolanti, sia privati che pubblici, e su un sistema integrato di trasporto.

Riguardo all'**Articolo 153** (Fondo per la Transizione Industriale), il Fondo è utile ma ha una dotazione insignificante di soli 150 milioni e indica i settori di intervento fra i quali anche gli interventi di cattura e stoccaggio CO<sub>2</sub>. Persiste però l'assenza di necessaria e correlata strumentazione organica per la gestione dei processi di transizione industriale tale da garantire il mantenimento delle filiere produttive e della relativa occupazione soprattutto nei settori *hard to abate*. In questo contesto va inserita la nostra proposta di costituzione di una Agenzia Nazionale per lo sviluppo e la riconversione industriale.

La transizione verso la neutralità climatica avrà, per l'apparato industriale italiano, un impatto di proporzioni enormi, in riferimento sia alla quantità e qualità dell'occupazione nell'industria sia alla portata dei cambiamenti di tecnologia. La transizione verso una industria e una economia sostenibili nel nostro paese, se compiuta attraverso l'adozione di misure legislative e di scelte politiche coerenti, potrà inserirsi in un più generale contesto europeo tendente agli obiettivi della decarbonizzazione, utilizzando nella maniera più efficace le risorse del bilancio dell'Unione Europea e quelle derivanti dal *Recovery and Resilience Facility*, dal *Social Climate Fund*, dal *Just Transition Fund*, dal Fondo Sociale Europeo.



La disponibilità di strumenti di legge e di politiche industriali di sostegno al sistema industriale è elemento necessario per far sì che la transizione si realizzi senza i rischi e le conseguenze negative che una gestione non efficacemente governata del cambiamento potrebbe determinare.

Nel nostro Paese, da sempre tra le principali nazioni industriali, sono numerosi i settori e i comparti dell'industria nei quali il processo di cambiamento tecnologico, di innovazione dei processi e dei prodotti, di robotizzazione e digitalizzazione, è già in corso e vedrà ulteriori accelerazioni nel prossimo futuro.

L'industria italiana dell'*automotive*, che conta oltre 270.000 addetti, è alle prese con una triplice sfida: la transizione dai motori termici e dai combustibili fossili verso i veicoli elettrici e verso i biocarburanti e l'idrogeno; la riqualificazione, la crescita della consistenza dimensionale e la maggiore proiezione internazise compiuta attraverso l'adozione di misure legislative e di scelte politiche coerenti delle aziende della filiera della componentistica; la definizione del ruolo dell'Italia e dei suoi stabilimenti nel gruppo Stellantis, ruolo che appare non sufficientemente centrale e strategico.

Assieme all'*automotive*, occorre considerare la peculiare situazione dei settori cosiddetti *hard to abate*, che sono a un tempo energivori e inquinanti e nei quali il processo di transizione avrà costi alti e tempi lunghi. Si tratta di settori – l'acciaio e le fonderie, la chimica, il cemento, il vetro, la ceramica, la carta – che hanno dimensioni importanti e un ruolo di primo piano nel panorama industriale italiano.

Appare sempre più evidente che la attuale strumentazione in materia di politiche industriali, di quantità e durata degli ammortizzatori sociali, di incentivi e sostegni alle imprese, di promozione dell'innovazione tecnologica e industriale, strumentazione concepita per gestire circostanze ordinarie e processi aziendali di ristrutturazione o riorganizzazione, non è sufficiente per affrontare il processo di transizione industriale di carattere straordinario, senza precedenti.

Per questi motivi, avanziamo la proposta di istituire per legge una Agenzia nazionale, incaricata di definire le linee strategiche della nuova politica industriale e di coordinare gli investimenti per la riconfigurazione dell'apparato industriale italiano. Proponiamo che all'Agenzia nazionale per lo sviluppo e la riconversione industriale faccia capo un fondo di nuova istituzione, il Fondo speciale per la transizione industriale, al fine di dotare il paese di un organismo con le competenze, gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare la trasformazione dell'industria italiana e metterla in condizione di dare corso – in stretto raccordo con l'attuazione degli obiettivi e degli interventi del PNRR – alle previsioni del Green Deal europeo.

L'istituzione del Fondo non dovrà avere conseguenze per le norme oggi esistenti sugli ammortizzatori sociali per l'insieme del mondo del lavoro, che dovranno continuare ad applicarsi con le necessarie riforme che noi da tempo chiediamo. Nella nostra ipotesi, il Fondo dovrà elaborare strategie e interventi specifici per le imprese e i lavoratori dei settori sopra menzionati. Saranno in capo al Fondo le procedure e i relativi processi decisionali e autorizzativi per gli interventi di sostegno al reddito, di formazione e riqualificazione professionale, di aggiornamento delle competenze per i lavoratori, per il tempo necessario a conseguire l'obiettivo di "non lasciare indietro nessuno nella transizione", come recitano i documenti delle istituzioni europee. Così come sarà nelle prerogative del Fondo la definizione del quadro di incentivi e sostegni alle imprese dei settori interessati, unificando e integrando in un unico quadro d'insieme le misure della programmazione negoziata, in particolare per quanto concerne i contratti di programma, i contratti d'area, i patti per lo sviluppo sottoscritti da istituzioni e parti sociali a livello territoriale e regionale.

L'Agenzia e il Fondo dovranno operare in raccordo con il Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE), di recente istituzione, oltre che con i ministeri dello Sviluppo economico e della Transizione ecologica. Ciò è necessario al fine di coordinare tutti gli interventi per la riconversione socialmente e ambientalmente sostenibile dell'industria italiana, oltre a favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie abilitanti e degli elementi di conoscenze strategiche per il futuro industriale italiano, che anche la nuova strategia industriale dell'UE considera fondamentali: materiali avanzati, manifattura avanzata, intelligenza artificiale, big data, cloud, biotecnologia industriale, internet delle cose, micro e nanoelettronica (inclusi i semiconduttori), IT per la mobilità, nanotecnologie, fotonica, robotica, cybersicurezza. Questi settori avranno priorità nelle richieste di accesso agli investimenti pubblici.

Proponiamo, inoltre, che il Fondo accompagni il processo di transizione energetica dell'industria, contribuendo a finanziare i progetti di investimenti delle imprese per accedere a energia elettrica pulita proveniente da rinnovabili offshore vento, rinnovabili offshore mare, fotovoltaico solare, idrogeno rinnovabile, batterie e tecnologie di rete.

In considerazione degli impegni e della missione che pensiamo debbano essere svolti dal Fondo, proponiamo che esso sia dotato di risorse proprie in una quantità tra 1,5% e 2% del Prodotto interno lordo nazionale nel periodo di vigenza del PNRR.

L'**Articolo 154** (Fondo Italiano per il clima) istituisce un fondo rotativo per il clima, con 840 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2026, gestito da CDP. Dalla lettura del testo si evince solo che il fondo finanzia interventi che permettano di raggiungere gli obiettivi su clima e ambiente assunti dall'Italia. La formulazione è alquanto generica, e non è chiaro come opererà questo strumento.

L'**Articolo 155** (Fondo attuazione programma nazionale controllo inquinamento atmosferico), tra diversi altri elementi, è contenuta l'istituzione di un fondo per l'attuazione del programma nazionale di contenimento dell'inquinamento atmosferico. La decisione appare condivisibile.

Con l'**Articolo 158** (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas) si continua ad intervenire a pioggia con altri 2 miliardi finalizzando le risorse alla riduzione degli oneri di sistema che intervengono sulle bollette (dati relativi al mercato a maggior tutela) solo per il 10,7% quando l'aumento è determinato dalla componente energia che pesa sulle bollette per il 59,2%.

Il peso dell'intervento resta sulla fiscalità generale e fa salvi gli extraprofitti che i produttori di energia da FER realizzano in virtù dell'aumento del prezzo per Kw/h definito da ARERA (che però è determinato esclusivamente dall'aumento del prezzo di gas e petrolio).

Si potrebbe costituire un fondo alimentato da un'imposta temporanea su tali extraprofitti delle imprese non reinvestiti direttamente in nuove produzioni da Fonti Energetiche Rinnovabili, per liberare risorse della fiscalità generale o per aumentare la portata dell'intervento calmierante sulle famiglie a più basso reddito o sulle PMI.

La sterilizzazione degli aumenti in bolletta è una misura temporanea a cui non viene affiancata una seria politica per accelerare un piano complessivo per l'efficienza e la transizione energetica verso le rinnovabili, unico modo stabile e duraturo per ridurre la dipendenza energetica e quindi anche la nostra impotenza a fronte della fluttuazione dei prezzi. La scelta di utilizzare la fiscalità generale non è condivisibile, l'aumento dei prezzi energetici ed il relativo impatto sociale andrebbe affrontato con misure specifiche ed eque rivolte alle fasce più fragili della popolazione, in particolare a quelle in stato di povertà energetica, e alle piccole e micro imprese che potrebbero non sopportare l'incremento dei prezzi. Le risorse per la copertura di questa operazione

potrebbero essere individuate fra i proventi delle aste ETS o tramite la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Un contenimento dei costi indifferenziato per tutti, oltre a non essere equo, è negativo perché scoraggia interventi di efficientamento energetico e di investimenti per la produzione di energie rinnovabili.

## ECOBONUS

Dall'esame dell'**Articolo 9** (Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici) appare positiva l'estensione triennale del Superbonus per condomini e IACP, richiesta dalla CGIL, anche se l'incentivo al 110% permane solo per il 2023, attestandosi al 70% e al 65% per il 2024 e il 2025. La misura, per poter essere efficace in termini di azione per il clima, messa in sicurezza sismica, lotta alla povertà energetica, abbattimento delle barriere architettoniche e per creare occupazione stabile, competente e non delocalizzabile, dovrebbe essere strutturale, o perlomeno con la previsione di una proroga più lunga, ed essere adeguatamente finanziata di anno in anno, introducendo elementi di equità legati alle fasce di reddito.

Inoltre, trattandosi di interventi che utilizzano risorse pubbliche, per garantire l'efficacia della spesa, è necessario finalizzare il superbonus al raggiungimento del massimo risultato possibile, vincolando l'accesso alla detrazione all'esecuzione di tutti gli interventi necessari per il conseguimento del migliore risultato in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, nonché di messa in sicurezza sismica. Attualmente non è così: ad esempio, negli interventi energetici, è sufficiente conseguire il miglioramento di 2 classi energetiche.

La previsione di estendere solo per il secondo semestre 2022 l'incentivo al 110% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche con un tetto Isee pari a 25.000 euro annui, non appare adeguato alla geografia del Paese, costituito in larga parte da comuni di media e piccola dimensione (In Italia il 70% dei Comuni ha meno di 5.000 abitanti) con prevalenza di abitazioni unifamiliari spesso non riconducibili a condizioni di pregio, che presentano necessità di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. I vincoli stringenti legati alla presentazione del titolo edilizio (30 settembre 2021) ne rendono comunque complessa l'utilizzazione. E' positiva la reintroduzione dell'estensione della proroga fino al 2024 per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) riferita a tutti i bonus edilizi oltre che al Superbonus (il bonus facciate viene comunque ridotto dal 90 al 60%).

La proroga dei bonus edilizi si collega anche alle misure introdotte dal Decreto-legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), che introduce misure urgenti finalizzate a contrastare le frodi in relazione alle agevolazioni fiscali bonus casa e alla cessione dei crediti, entrato in vigore il 12 novembre. L'apposizione del visto di conformità è estesa all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi (già previsto per il modello 730 presentato tramite gli intermediari, quindi esteso al modello Redditi PF e non richiesto se la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente dal contribuente, ma non chiarendo se la nuova disposizione avrà effetti solo per le spese sostenute dai contribuenti nel 2021 la cui detrazione sarà chiesta mediante la presentazione del modello Redditi PF 2022) e all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese relative agli interventi diversi dal 110. Inoltre per l'asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, per alcune categorie di beni, i tecnici dovranno far riferimento anche ai valori massimi che saranno stabiliti con Decreto del Ministro della transizione ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 157/2021.

Trattandosi di ulteriori adempimento in capo ai contribuenti sarebbe auspicabile che le disposizioni fossero applicate a partire dal 1° gennaio 2022, concedendo più tempo a cittadini, asseveratori e CAF per organizzare l'assistenza e il servizio.

## **POLITICHE ABITATIVE E RIGENERAZIONE URBANA**

Con l'**Articolo 17** (Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini) è stata positivamente prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini), rivolto ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa fino a 250.000 euro, anche in ammortamento da meno di un anno, per beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà (cessazione del rapporto di lavoro subordinato o "atipico" con alcune eccezioni, morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo).

L'**Articolo 39** (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi) estende per il 2022 l'incentivo fiscale per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (L. 144/2013), con un rifinanziamento del fondo per un importo di 242 milioni di euro. Le agevolazioni consistono: nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. È prevista, inoltre, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. La misura è vota a favorire l'abitazione in proprietà, mentre è assai limitata la detrazione fiscale per giovani under-31 titolari di contratto d'affitto (successivo art. 40) che potrebbe favorire un necessario ampliamento del mercato della locazione.

Attraverso l'**Articolo 167** (Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) vengono assegnati ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che in forma associata possono superare anche i 15000 abitanti complessivamente ed i Comuni che non abbiano già usufruito delle risorse distribuite con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quelli dell'Economia e delle Infrastrutture. Il ruolo centrale spetta comunque al Ministero dell'Interno. Gli investimenti sono indirizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Vengono stabilite modalità per le richieste di contributo al Ministero dell'interno, il termine del 31 marzo 2022, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune determinato con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, modalità di attribuzione, effettuate a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

La misura è scissa da tutte quelle che sono orientate alla rigenerazione urbana, non integrata a misure che si pongono finalità simili, è di titolarità del Ministero dell'Interno che a nostro parere impropriamente gestisce programmi con queste finalità, non avendo strutture dedicate. Si ripropone la necessità di un coordinamento interministeriale, per una corretta programmazione di programmi e risorse che vanno nella direzione di riqualificare gli ambiti urbani in senso rigenerativo, attraverso la riattivazione del CIPU -Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane. Peraltro non c'è riferimento a elementi legati al disagio abitativo.

## CULTURA E TURISMO

Il Titolo VIII disciplina misure in materia di Cultura, turismo, informazione e innovazione. Nello specifico, condividiamo le disposizioni dell'**Articolo 115**: l'utilizzo di uno strumento, legato alla particolare e strutturale discontinuità lavorativa nello spettacolo, che sostenga le lavoratrici e i lavoratori nelle fasi preparatorie e tra un lavoro ed un altro, parametrato con le ore lavorate e con un tetto reddituale. Rileviamo che non c'è ancora uno strumento di legge che chiarisca i criteri di accesso e che le risorse stanziare sono insufficienti se si vuole intervenire con uno strumento equo ed efficace.

All'**Articolo 118** bisogna introdurre un tetto ISEE per le agevolazioni della carta elettronica e allargarne l'accesso ai giovani dai 18 ai 22 anni di età.

All'**Articolo 120** manca la scelta di un quadro di indirizzo e qualificazione degli interventi sul settore del turismo che per sua natura è molto variegato. È necessario un vincolo preciso, per l'accesso alle risorse pubbliche, relativo alla tutela e all'aumento della quantità dei posti di lavoro e della qualità dell'occupazione attuale del settore. Si rischia che queste risorse abbiano solo una natura risarcitoria per le aziende ma non riescano ad incoraggiare gli investimenti privati sullo sviluppo e qualificazione del settore e ad accrescere la buona e stabile occupazione.

Sulla base dell'**Articolo 121** (Banca dati strutture ricettive), per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, si stabilisce che l'accesso alla Banca dati delle strutture ricettive istituita nel 2019 può avere accesso l'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali. Positivo il fatto che si potenzi il sito istituzionale che deve servire ad effettuare un censimento ed una ricognizione formale delle piccole strutture ricettive con una finalità esplicita rispetto al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Proprio per questa ragione gli accessi alla banca vanno allargati ai soggetti pubblici che devono potere esercitare controlli incrociati ed accertamenti, a partire dagli ispettorati del lavoro, e ai sindacati, nel rispetto e nei limiti consentiti delle norme sulla privacy, per esercitare un controllo sociale e sul rispetto dei diritti e delle tutele sui lavoratori previste dalle norme e dai contratti vigenti.

## SETTORE SOCIO-SANITARIO

È un segnale positivo, dopo anni di tagli alla sanità, l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale nel prossimo triennio: per 6 miliardi (2 miliardi per ciascun anno nel 2022, 2023, 2024), cui vanno aggiunti i finanziamenti vincolati per l'acquisto di farmaci innovativi e l'aumento delle borse di studio per i medici specializzandi. Anche se non si recupera ancora il divario rispetto a quanto altri Paesi europei destinano alla sanità pubblica, può iniziare un graduale ma assolutamente necessario adeguamento del FSN, largamente sottofinanziato in questi anni. L'incremento del FSN può permettere di dare stabilità alle misure di potenziamento del SSN previste nel PNRR, in specie per l'assistenza socio sanitaria territoriale. Tuttavia la destinazione vincolata di alcune quote del FSN rende meno incisivo l'incremento del finanziamento, in specie nel 2022. Soprattutto resta da rimuovere in via definitiva il tetto di spesa che impedisce l'assunzione e la stabilizzazione del personale e ostacola quindi la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

**TABELLA INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) - milioni euro**

D.d.L. Bilancio	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Incremento FSN art 88 comma 1</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<i>di cui vincolato PanFlu art. 89</i>	200	350				
<i>di cui (potenzialmente) vincolato per personale potenziamento territorio art. 93</i>	90,9	150,1	328	591	1.015,3 a decorrere	1.015,3
<i>di cui (potenzialmente) vincolato a piano liste attesa spesa verso privati accreditati art. 94</i>	500					
<i>di cui vincolato aggiornamento LEA art. 98</i>	200 a decorrere	200	200	200	200	200
<i>di cui vincolato a proroga per servizi neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza art. 100 c.1 b*</i>	8					
<i>di cui vincolato a proroga reclutamento straordinario psicologi art. 100 c. 1 d*</i>	19,932					
<i>di cui vincolato indennità personale Pronto Soccorso art. 101</i>	90 a decorrere	90	90	90	90	90
<i>di cui vincolato proroga USCA art. 105</i>	105					
<b>LIVELLO FSN (2021: 122.061)</b>	<b>124.061</b>	<b>126.061</b>	<b>128.061 a decorrere</b>			
<b>Ulteriore incremento vincolato a farmaci innovativi FSN art 88 c.2</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300 a decorrere</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ulteriore incremento FSN vincolato a borse di studio specializzandi art. 88 c. 3</b>	<b>194</b>	<b>319</b>	<b>347</b>	<b>425</b>	<b>517</b>	<b>543 a decorrere</b>
Riduzione FSN per proroga al 2022 fondo accesso servizi psicologici persone fragili, minori art. 100 c. 3	-10					
<b>TOTALE INCREMENTO FSN</b>	<b>2.284</b>	<b>2.519</b>	<b>2.647</b>			
<b>LIVELLO FSN (2021: 122.061)</b>	<b>124.335</b>	<b>126.853</b>	<b>129.501</b>			

\*per coprire la spesa di tali misure il FSN è incrementato nel 2021 di 8 e di 19,9 milioni

Bisogna considerare la richiesta avanzata al Governo dalla Conferenza delle Regioni di coprire integralmente le spese per l'emergenza sostenute nell'anno 2021, e di rivedere la procedura di inadempienza, per evitare che alcune regioni si trovino in condizione di deficit, con il rischio di dover sostenere un piano di rientro.

Da segnalare infine anche l'incremento di 2 miliardi del fondo pluriennale per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico e l'incremento di 1.850 milioni del fondo speciale 2022 per l'acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid.

Tra le varie voci di opportuno rafforzamento di alcuni servizi territoriali manca qualsiasi riferimento all'indispensabile potenziamento dei consultori pubblici e al reclutamento di medici non obiettori per garantire l'effettività della legge 194/1978.

**LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI**

Il disegno di legge di bilancio dà seguito a una graduale definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, secondo quanto previsto dall'Articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione - ancora non pienamente attuato -, con le disposizioni contenute negli **Articoli 43, 44 e 45**, definendone di nuovi, indicando il percorso per loro individuazione nei prossimi mesi (in cui rivendichiamo il necessario il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali) e gli obiettivi di servizio da osservare nelle more della loro individuazione.

Positivo che prosegua la definizione normativa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, ma questo percorso rischia di essere vanificato dalla vaghezza di alcuni riferimenti e soprattutto dalla mancata individuazione delle risorse adeguate a renderli effettivamente definibili, realizzabili ed esigibili.

La necessaria e puntuale definizione dei LEP, a partire da quelli sociali e per la Non Autosufficienza in particolare, e degli indicatori ad essi legati, richiede stanziamenti di risorse idonei al fine di renderli:

- conformi all'obiettivo di garantire a tutti i cittadini una dignitosa esperienza di vita;
- universalmente rispettati;
- rispondenti al principio costituzionale che attribuisce alle istituzioni pubbliche (e, dunque, non al privato come prevede invece l'**Articolo 44** per gli asili nido), l'onere di garantirli su tutto il territorio nazionale.

Non basta denominare un intervento "Lep" se non è accompagnato da standard e indicatori di riferimento che ne qualifichino le caratteristiche e l'universalità in termini di prestazione erogata dal sistema pubblico, e da risorse che li rendano effettivamente esigibili per tutti.

A tal fine è, inoltre, necessario prevedere che tutte le assunzioni di personale, effettuate dalle amministrazioni pubbliche e finalizzate al soddisfacimento di un LEP, non pesino sui parametri assunzionali definiti per le amministrazioni, affinché sia garantita la gestione diretta dei servizi ed evitato il ricorso all'esternalizzazione.

## **NON AUTOSUFFICIENZA (NA)**

Resta fondamentale l'approvazione di una legge quadro per la NA che dia organicità e stabilità agli interventi, superi la frammentazione delle attuali misure, privilegi la presa in carico delle persone da parte del sistema pubblico di protezione sociale e l'offerta di servizi qualificati rispetto all'attuale netta preponderanza di mere misure monetarie.

Tuttavia alcune delle misure qui previste, pur se parziali, possono avviare un percorso condivisibile e coerente con gli obiettivi più generali della legge quadro: sono infatti positive le previsioni riferite all'integrazione socio sanitaria (commi 4 e 5), alle aree di attività (comma 4) con l'esplicita indicazione che la priorità è mantenere la persona nel proprio contesto di vita prevenendo istituzionalizzazioni, le previsioni riferite alla formazione e alla qualificazione del lavoro (commi 7 e 8).

Suscita invece perplessità la possibilità di contributi per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale (comma 6). Qui occorre quantomeno precisare cosa si intenda per "qualificate".

Ma soprattutto occorre definire un tempo preciso per l'approvazione dei DPCM (comma 9) riferiti all'introduzione dei LEPS NA, alle modalità attuative, alle azioni di monitoraggio e alla verifica del loro raggiungimento. E occorre aumentare decisamente la dotazione del Fondo nazionale NA, considerato che il FNA riesce a finanziare (vedi Piano NA 2019-2021) appena 120mila persone con disabilità grave e gravissima, con una dotazione 2021 di circa 669 milioni. Appare evidente che le risorse sono ancora largamente insufficienti.

## AREE INTERNE

Rifinanziamento Aree interne, **Articolo 144**: vengono incrementate di 20 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024 le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, rispetto a quelle già stanziare nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (300 milioni di euro, di cui secondo l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 28 settembre 2021 circa il 47% è destinato alle aree interne del Sud). Questa Strategia costituisce una delle linee strategiche di intervento anche dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020 e proseguirà nella programmazione 2021-2027. Riguardo ai soggetti beneficiari, si terrà conto anche delle nuove Aree interne, che saranno individuate nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione.

Per effetto del rifinanziamento, il profilo temporale dello stanziamento per le aree interne autorizzato dal Fondo Complementare diventa il seguente:

- ▶ 20 milioni di euro per il 2021;
- ▶ 50 milioni di euro per il 2022;
- ▶ 50 milioni di euro per il 2023 (in luogo di 50 milioni);
- ▶ 80 milioni di euro per il 2024 (in luogo di 50 milioni);
- ▶ 100 milioni di euro per il 2025;
- ▶ 50 milioni di euro per il 2026.

La Strategia sarà finanziata anche dal PNRR in un'ottica complementare con gli investimenti previsti dai Fondi Strutturali e dal Fondo Nazionale Complementare, oltre che dalle risorse ordinarie, con l'obiettivo di finanziare infrastrutture materiali e immateriali in modo integrato.

L'ottica da perseguire è quella superare la sperimentale della Strategia al fine di farne uno strumento di programmazione strutturale, in raccordo con altri strumenti presenti (Strategia per le montagne italiane) e con il coinvolgimento degli Enti locali, dei Comuni, delle Unioni montane e delle Comunità montane, anche per l'efficace spesa delle risorse del PNRR.

## SISMA

Le disposizioni dell'**Articolo 149** introducono una serie di provvedimenti in materia di eventi sismici verificatisi nel corso degli ultimi anni, con l'intento di consentire una efficace e più rapida continuazione degli interventi di ricostruzioni, prorogando al 31 dicembre 2022 degli stati di emergenza per le aree interessate dal sisma del centro Italia nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, varie province dell'Emilia Romagna e della Provincia di Catania.

Sono prorogati al 31 dicembre 2022 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi di questa disposizione in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di termine e durata massima e proroghe e rinnovi previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato. Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità avvalersi di personale a tempo determinato, in deroga dai limiti fissati. La norma ne fissa il limite di spesa.

Sono prorogati i poteri commissariali e una serie di adempimenti riguardo alle risorse, comprese quelle del PNRR. Oltre a vari contributi e proroghe per i singoli crateri per i quali è stato prorogato lo stato di emergenza (proroga gestione commissariale, spese di personale, proroga contratti, per



l'Aquila, Ischia, Molise, Campania, Emilia Romagna), per le aree interessate dal sisma Centro Italia vengono assegnati, per le attività conseguenti alla proroga 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, 72,3 milioni per le spese di personale e rifinanziati i processi di ricostruzione privata per 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni.

Con l'**Articolo 150** (Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico) viene rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, il Fondo per la prevenzione del rischio sismico per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza e azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Le Regioni devono presentare un Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili con il relativo cronoprogramma e i codici unici di progetto delle opere. Per l'assegnazione interviene apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e le modalità di revoca.

## MEZZOGIORNO E COESIONE

Sul Sud, i principali investimenti afferiscono alle seguenti aree.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese, **Articolo 12**: nel quadro di questi investimenti finalizzati a supportare la crescita attraverso il Fondo rotativo gestito da Simest (società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), sono previste alcune agevolazioni per le PMI con sede operativa al Sud. Simest potrà concedere prestiti a tasso agevolato e contributi, ovvero cofinanziamenti a fondo perduto, rispetto a tre tipologie di intervento: *Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale, Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (Ecommerce), Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema*. Questi tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede operativa delle PMI:

- fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
- fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

Credito d'imposta Mezzogiorno, **Articolo 46**: si prevede che quanto previsto in materia di aiuti di stato possa essere adottato anche nella Regione Molise per il periodo 2021-2027. Quindi le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise potranno godere della misura in modo analogo alle altre regioni del Sud (a differenza di quanto accaduto per il settennio 2014-2020). Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio<sup>2</sup>. L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.

---

<sup>2</sup> L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Contratto di programma Anas, **Articolo 135**: nell'ambito del piano complessivo di investimenti infrastrutturali previsti dal contratto di programma ANAS per il periodo 2021-2025, il 52% interessa le regioni del Sud Italia e le Isole per un totale di circa 15,7 miliardi.

Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane, **Articolo 139**: in chiave addizionale rispetto a quanto stanziato nel Piano Nazionale Complementare per aumentare la coesione territoriale centri-aree interne, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Nella relazione illustrativa si specifica che devono essere regioni, province e città metropolitane a adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di questo sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di mantenere le infrastrutture in gestione e realizzare i necessari adeguamenti funzionali. Specifica anche che esiste uno sviluppo chilometrico della rete fortemente sbilanciato verso quella di competenza degli enti locali, in modo particolare nelle aree interne e nel sud e che qui occorre soddisfare i maggiori fabbisogni di circolazione di persone e merci. Non vengono indicate però specifiche priorità per il Mezzogiorno, né riparti dedicati, ma viene affidato a un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata) la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse.

## **BENI CONFISCATI**

Nel disegno di legge di bilancio manca un impegno di carattere finanziario che si preoccupi di sostenere in maniera adeguata e strutturale il riutilizzo dell'enorme patrimonio immobiliare confiscato in via definitiva alle mafie.

Ciò infatti non rappresenta solo una straordinaria opportunità di sviluppo e di rigenerazione delle città. Esso può essere proficuamente utilizzato per dare un contributo importante alla sfida per il risparmio energetico e contro il consumo di territorio. In un paese dove in questa direzione si sostiene con un contributo del 110% la ristrutturazione a fini di risparmio energetico delle abitazioni private è inaccettabile che il Governo non affronti il tema della ristrutturazione di legalità sul territorio. Il riutilizzo dei beni confiscati e la loro riconsegna al territorio al quale erano stati illegalmente sottratti rappresenta uno straordinario strumento di contrasto al potere mafioso. Chiediamo pertanto che in questa finanziaria si preveda una adeguata linea di finanziamento a sostegno di progetti mirati di recupero dei beni confiscati che abbiano le caratteristiche di risparmio energetico e inseriti in progetti di rigenerazione dei territori.

## **POLITICHE DI GENERE**

Con l'**Articolo 33** (Congedo di paternità) viene reso strutturale il congedo di paternità fino a 10 a giorni a partire dal 2021. Una misura che resta comunque poco più che simbolica ed inefficace, che andrebbe implementata e aumentata perché alla base di quel radicale cambiamento culturale di cui il Paese necessita per dare effettività alla parità uomo/donna in ogni aspetto della vita pubblica, professionale, privata. Da segnalare che continua a mancare il recepimento della disposizione per i dipendenti della pubblica amministrazione.

L'**Articolo 35** (Decontribuzione lavoratrici madri) introduce in via sperimentale di un esonero contributivo del 50% alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato al rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio per una durata di un anno. Misura che difficilmente inciderà sulle

motivazioni per cui le donne non rientrano al lavoro così come descritte nel Rapporto dell'INL sulle dimissioni consensuali. Il tema dei servizi educativo nella fascia 0/6 continua a restare centrale in questo dibattito. Oneri previsti, 66 milioni di euro per il 2022; 82,5 milioni per il 2023.

L'**Articolo 36** prevede il Finanziamento fondo sostegno alla parità salariale. Al netto della misura di raccordo tra finanziaria e nuova norma sulla parità salariale approvata dal Parlamento, di nuovo siamo di fronte ad una norma che invece di incrementare controlli, finanzia le imprese per una certificazione piuttosto indefinita. La norma delega al Ministro del lavoro, delle finanze e a quello della PO le modalità di attuazione delle previsioni di legge, che dovrebbe prevedere regole criteri.

Con l'**Articolo 37** definisce un Piano strategico nazionale per la Parità di genere. Norma che rende strutturale il Piano strategico nazionale per la parità di genere e una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

L'obiettivo fissato dalla norma è coerente con gli obiettivi della strategia europea e ci auguriamo corrisponda ad effettivi strumenti per promuovere e adottare iniziative a favore della parità. Ricordando che la prima e fondamentale disparità è l'accesso al lavoro e la crescente precarietà e marginalizzazione del lavoro femminile. Il mercato del lavoro non è citato né nel PNRR (capitolo sulla strategia) né sono indicati provvedimenti concreti (es contrasto al part time involontario) nel testo del piano strategico. Anche la norma in esame risente quindi di una struttura in gran parte incentrata su contributi e agevolazioni alle imprese che otterranno la certificazione di parità. Si rende pertanto necessario un effettivo sistema di controlli e verifiche prima del conferimento della certificazione, ed in questo senso il previsto "tavolo di lavoro" di cui non è indicata la composizione è uno snodo fondamentale. Pertanto appare opportuno introdurre alcuni elementi: Comma 1: "elabora con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne... e adotta..." da sostituire con "elabora di concerto con le amministrazioni interessate, le rappresentanti designate dalle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità, nel contrasto alle discriminazioni e con quelli delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale "

Cogliamo ancora una volta l'occasione per ribadire che la declinazione della questione di genere unicamente in un'ottica uomo-donna, maschile-femminile rischia di essere limitativa rispetto alla realtà e di tenere separate questioni che hanno invece forti interconnessioni. Le buone pratiche, il contrasto agli stereotipi, la cabina di regia e l'Osservatorio dovrebbero farsi carico di ogni tipo di discriminazione legata al genere nella sua accezione più ampia, al sesso e all'orientamento sessuale e coinvolgere l'insieme del mondo associativo che si occupa a vario titolo della questione discriminatoria.

## GIOVANI

Sui giovani, i principali investimenti afferiscono ai seguenti articoli.

Il Fondo povertà educativa all'**Articolo 34** viene prorogato per il 2024 e per il 2025; è disciplinato dal Protocollo d'Intesa tra Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il soggetto attuatore è la Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", che opera assegnando risorse attraverso progetti selezionati tramite procedure a evidenza pubblica nell'ottica della riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze educative. Inoltre, viene esteso al 2024 il regime di agevolazione fiscale del credito d'imposta al 75% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti finanziati dal Fondo (sostegno previsto inizialmente per il triennio

2016-2018 e in misura inferiore ovvero pari al 65% dei contributi versati). Quindi, viene ampliata la durata del sostegno al Fondo e il livello di contribuzione, ma ancora una volta questi investimenti sono scollegati dalle politiche di contrasto alla dispersione scolastica e formativa in capo al ministero dell'istruzione.

Con l'**Articolo 39** (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile) vengono prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione sia delle domande per ottenere alcuni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, sia delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età con determinati requisiti reddituali.

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani, **Articolo 40**: viene ampliata la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

- si eleva vano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi 3 ai primi 4 anni del contratto;
- si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, si stabilisce che essa spetti in misura pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato. Inoltre l'immobile adibito a residenza del locatario deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori. La detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, **Articolo 41**: viene autorizzata per il 2022 la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani. Inoltre viene istituito un Fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport, **Articolo 51**: per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali derivanti da attività commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Inoltre si estende al 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Nei Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale, **Articolo 83**, tra i destinatari del programma GOL sono previsti i giovani NEET con meno di 30 anni.

Carta cultura per i diciottenni, **Articolo 117**: stabilizza, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni, residenti nel territorio nazionale, anche cittadini migranti in possesso di

permesso di soggiorno in corso di validità (nel limite massimo di spesa di 230 mln euro annui). Si tratta di una Carta elettronica del valore di 500 euro, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

Secondo i dati forniti dal Ministero della cultura, dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l'83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste.

Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, **Articolo 122**: tra le misure che saranno finanziate da questo nuovo Fondo, sono previsti investimenti delle imprese editoriali (anche di nuova costituzione) orientate all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media.

## IMMIGRAZIONE

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai processi migratori con particolare attenzione a quelli dell'accoglienza relativi alla crisi afghana il nostro giudizio non può essere positivo.

Si evidenzia, infatti, che l'art. 129 della legge di bilancio individua le risorse per l'attivazione di soli 2.000 posti nel Sistema di Accoglienza (aggiuntivi ai 3.000 già finanziati nel decreto 139/2021) a fronte dei 5.000 (per un totale di 8.000) annunciati in sede di approvazione del decreto 139/2021 e necessari a garantire un minimo di accoglienza efficace ai profughi afghani.

Inoltre, ai fini dei processi di regolarizzazione e integrazioni, nella legge non ci sono appostamenti di risorse per la proroga dei lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza al 31 dicembre 2021, impegnati presso le prefetture per le pratiche di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103 del decreto 34/2020. Il mancato rinnovo rischia di rallentare di nuovo il processo di regolarizzazione in atto.